IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVII - Serie V - Vol. IV - Fasc. XI - Novembre 1932

SOMMARIO: **ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE. Atti del Sommo Pontefice Pio XI.** I. *Motu proprio.* Sull'ordinamento e la procedura dei Tribunali civili nello Stato della Città del Vaticano p. 321. - II. *Nomina* del Gran Cancelliere del Pontificio Ateneo del Seminario Romano, p. 322. - **Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.** *Istruzione sui chierici orientali all'estero fuori del patriarcato proprio e della propria regione*, p. 325. — **STUDI.** L'ordinamento giudiziario e la procedura nello Stato della Città del Vaticano, p. 328. — **GIURISPRUDENZA CANONICA.** L'impedimento pubblico di matrimonio, p. 334. — **RASSEGNA DELLA STAMPA,** p. 339. — **CRONACA ECCLESIASTICA. Atti del Sommo Pontefice,** p. 344. - **Atti delle SS. Congregazioni,** p. 347 — **RECENSIONI,** p. 349. — **LIBRI RICEVUTI,** p. 352.

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Motu proprio. *Sull'ordinamento e la procedura dei Tribunali civili nello Stato della Città del Vaticano.* [« A. A. S. », XXIV, pag. 332]. PIUS PP. XI. — Al fine di sempre meglio provvedere all'ordinamento dei Tribunali nello Stato della Città del Vaticano ed alla procedura da seguire per la sollecita trattazione delle cause civili avanti i medesimi, di certa scienza e Motu-proprio disponiamo e stabiliamo quanto appresso:

I. È costituita una Commissione con incarico di redigere un progetto di legge sull'ordinamento giudiziario e sulla procedura civile dei Tribunali dello Stato della Città del Vaticano.

La Commissione è composta delle seguenti persone:

Sua Eccellenza Rev.ma Monsignor Massimo Massimi, Decano della Sacra Romana Rota, *Presidente;*

Ill.mo e Rev.mo Monsignor Giulio Grazioli, Uditore della Sacra Romana Rota;

Avv. Cav. di Gr. Cr. Paolo Pericoli, Presidente del Tribunale di prima istanza;

Avv. Comm. Agostino Schmid, ff, di Promotore di giustizia presso detto Tribunale;

Avv. Cav. Paolo Guidi, Giudice supplente nello stesso Tribunale, *Segretario.*

La Commissione dovrà presentare il progetto entro il 31 Dicembre 1934.

II. Da oggi e fino al giorno nel quale entreranno in vigore le nuove norme circa l'ordinamento e la procedura civile dei Tribunali dello Stato della Città del Vaticano, le cause civili di natura patrimoniale od economica di competenza del foro ecclesiastico nello Stato medesimo saranno deferite ad una Commissione composta dal Decano *pro tempore* della Sacra Romana Rota, o, in caso di impedimento e per ciascuna determinata causa, dall'Uditore più anziano; dal Presidente del Tribunale di prima istanza, o, parimenti in sua sostituzione, dal Giudice più anziano; e da altro Giudice da nominarsi causa per causa ed avente,

in quanto occorra, anche le speciali cognizioni tecniche in relazione all'oggetto della causa stessa. La nomina del terzo Giudice sarà fatta dagli altri due, e, in mancanza di accordo fra i medesimi, dal Sommo Pontefice. Del pari le cause civili di competenza del foro laicale dello Stato della Città del Vaticano saranno deferite ad una Commissione composta dal Presidente del Tribunale di prima istanza, dal Giudice più anziano, e da altro Giudice, da nominarsi causa per causa come sopra.

Le funzioni di Promotore di giustizia, di Notaro attuario e di Cursore presso le dette Commissioni saranno esercitate dal Promotore di Giustizia, dal Notaro attuario e dal Cursore del Tribunale di prima istanza dello Stato della Città del Vaticano.

III. Le Commissioni indicate nel precedente articolo II saranno investite dei più ampi poteri, anche in ordine alle forme del procedimento, salve sempre le dovute garanzie per la legittima difesa delle parti contendenti. Tutti gli atti saranno compiuti nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.

Le sentenze interlocutorie delle dette Commissioni saranno impugnabili soltanto insieme alle definitive, col rimedio della restituzione in intero, di cui al canone 1905 e seguenti del Codice di diritto canonico, escluso ogni altro gravame.

In caso di accoglimento della domanda di restituzione in intero, il Supremo Tribunale della Segnatura rimetterà la causa alla stessa Commissione per nuovo esame. La Commissione dovrà uniformarsi alle dichiarazioni di diritto che siano state pronunziate dallo stesso Supremo Tribunale a termini del canone 1605 § 2 del Codice citato.

IV. Le norme stabilite nei precedenti articoli II e III si applicano anche alle cause attualmente pendenti avanti qualsiasi Collegio giudicante, nelle quali il Collegio stesso non abbia emanato sentenza interlocutoria. Le carte processuali saranno trasmesse di ufficio al Presidente della Commissione competente.

Tutto ciò Noi abbiamo stabilito e stabiliamo, nonostante qualunque cosa in contrario, anche se degna di speciale menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro in Vaticano, addì 21 del mese di Settembre, l'anno millenovecentotrentadue, undicesimo del Nostro Pontificato (1).

II.

Nomina *del Gran Cancelliere del Pontificio Ateneo del Seminario Romano.* [« A. A. S. », XXIV, pag. 336]. PIUS PP. XI. — *Ad perpetuam rei memoriam.* — Romanum Seminarium illique adiunctum Athenaeum, cum potissimus conditum sit ut Romanae Nostrae dioecesi rei sacrae suppeditet administros, inter Instituta, quae iuvenes clericos in spem Ecclesiae succrescentes pietate et doctrina fingunt, singulari studio prosequimur. Huiusmodi quidem Seminarium, quod Pius Pp. IV, vota Concilii Tridentini persolvens, Sancto Carolo Borromaeo opem conferente, erexit, Decessores Nostri tam impensis assi-

(1) Cfr. lo studio a pag. 328 di questo fascicolo.

duisque curis affecerunt, ut praestantis disciplinae ac scientiae laude iugiter enituerit. Quam ob rem cum in aedes Gregoriano Lyceo iunctas, Clemente Pp. XIV regnante, migrasset, per moderatores magistrosque suos ita Lyceum ipsum gessit, ut illa quoque praestantia et fama, quas in ecclesiasticis disciplinis Patres e Societate Iesu iam sibi ibidem comparaverant, floruerit. Haec deinceps promerita rependens Decessor Noster Leo Pp. XII, Societati Iesu Romano Conlegio denuo restituto, ad Sancti Apollinaris Seminarium Romanum transferendum, Motu proprio *Recolentes animo,* constituit, illudque exornavit sacrae theologiae doctores creandi iure, cui etiam academicos gradus impertiendi privilegium in philosophica disciplina quattuor post annos adiecit. Apostolicis autem Litteris *Cum Romani Pontifices* rec. mem. Praedecessor Noster Pius Pp. IX, ingenuarum artium optimorumque studiorum incremento sollicitus, ut maiori Romani Seminarii utilitati ac splendori prospiceret, iuris canonici et civilis Facultates ibidem erigendi privilegium illi tribuit. Hisce insistentes vestigiis Nos quoque nullam praetermisimus occasionem, quin eidem Romano Seminario benevolentiae Nostrae significationes exhiberemus. Cum propterea, per nuper editam Apostolicam Constitutionem *Deus scientiarum Dominus* Universitatibus Sacrorumque Studiorum Facultatibus novam imponendam disciplinam censuerimus, postquam Legales Athenaei Seminarii Romani Facultates ad Pontificii Instituti utriusque Iuris dignitatem eveximus, confestim etiam praecepimus, ut nova eadem Constitutio una cum Sacrae Congregationis Seminariis et Studiorum Universitatibus praepositae adnexis praescriptis, in ipso Athenaeo exsecutioni sine mora mandaretur; simulque statuimus ut nova sedes eiusdem Athenaei Scholarum praestantiae incrementisque iuxta Constitutionem adnexaque praescripta, quae memoravimus, obtinendis aptior, ad Lateranum pararetur. Nunc vero aliud benignitatis Nostrae testimonium Pontificio Athenaeo Seminarii Romani exhibere cupientes, certa spe freti ut idem novo decore aucto, uberiores fructus magis magisque in dies edat, Motu proprio atque ex certa scientia ac matura deliberatione Nostris deque Apostolicae potestatis plenitudine, praesentium Litterarum vi perpetuumque in modum decernimus, ut Pontificio Athenaeo Seminarii Romani, ad normam eiusdem Constitutionis *Deus scientiarum Dominus Magnus Cancellarius* nunc et in posterum praeficiatur Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Noster et Romani Pontificis pro tempore hac Alma in Urbe Vicarius in spiritualibus Generalis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXX m. Septembris, festo S. Hieronymi, an. MDCCCCXXXII, Pontificatus Nostri undecimo.

E. Card. PACELLI, *a Secretis Status.*

ANNOTAZIONE. — Se tutte le scuole e le università cattoliche debbono al Romano Pontefice felicemente regnante gratitudine profonda, la deve in modo particolare l'Ateneo del Suo Seminario dove non pure il clero romano ma il clero secolare e regolare da tutte le parti dell'orbe cattolico ha affluito e affluisce tuttodì numeroso per una più completa formazione spirituale, sia della mente che del cuore. La storica costituzione *Deus scientiarum* ha trovato nell'Ateneo

fin dall'anno accademico decorso fervida adesione, e vi troverà quest'anno, e sempre più e sempre meglio in avvenire, attuazione intelligente ed operosa, non solo nel corso seminaristico, che prepara i sacerdoti all'apostolato, ma anche nel corso accademico che prepara i maestri per le scuole, e i collaboratori illuminati dei Superiori per i posti di maggiore responsabilità. A questi ci è grato aggiungere una bella schiera di laici, che pur in tempi di tanta superficialità sentono il bisogno di approfondirsi negli studi filosofici, teologici e giuridici.

Ma una particolare menzione il Santo Padre si è degnato fare delle facoltà legali del Suo Ateneo. Alla maggior parte dei nostri lettori non è ignota la facoltà di diritto canonico e quella di diritto civile (la parola va intesa nel senso classico e proprio di *non canonico*) dell'Ateneo; a molti non sono ignote le sue vicende e peregrinazioni, e non sarà neppure ignota la fervida ripresa di attività delle due facoltà, e particolarmente della canonistica, dopo la promulgazione del *Codex Juris Canonici*, ripresa di cui fanno fede le apprezzate pubblicazioni e l'autorevole rivista diffusa oramai in tutto il mondo, l'« Apollinaris ». Ma anche nel campo civilistico l'Ateneo ha acquistato imperiture benemerenze, specialmente in passato, conservando la nobile tradizione del diritto romano anche quando questo in Italia non riscotea davvero troppi entusiasmi. Ne sono documento imperituro i preziosi fascicoli della rivista di « Documenti di storia e di diritto », alla quale dettero illuminata opera non pur le migliori penne della fine del secolo passato, ma quelli che ancor oggi primeggiano negli studi di diritto.

E va rilevato ancora che mentre la raffica positivistica aveva invaso le cattedre universitarie tra noi e fuori, nell'università dell'Apollinare il professor Latini affrontava in pieno, e con modernità di metodi e di attrezzatura, la scuola positivistica nel diritto criminale, riaffermando quei principii di sana filosofia che ha poi così bellamente condensato nella sua elegante operetta (*Juris criminalis philosophici summa lineamenta*, Marietti, Torino) e che ora può rallegrarsi di vedere autorevolmente riaffermati nelle più recenti legislazioni, nella giurisprudenza e nella dottrina penalistica.

Indubbiamente il Santo Padre ha tenuta presente tutta questa nobilissima storia quando, aggiungendo generosità a generosità, ha elevato queste facoltà legali alla dignità di « *Pontificium Institutum Utriusque Juris* ». Sarebbe interessante accennare qui il nuovo ordinamento dell'Istituto, che gli studenti chiamano più brevemente « *Istituto giuridico* », o semplicemente « *Sant'Apollinare* »; ma il carattere di questa breve nota non lo permette. Basti solo rilevare che nella sola facoltà di diritto civile oltre alle varie cattedre di diritto romano si hanno quelle di diritto civile vigente presso i varii popoli; di diritto privato e di diritto pubblico comparato, nei varii rami; di diritto internazionale, di medicina legale e molte altre discipline, secondo i più recenti criteri di indagine scientifica.

Noi ci rendiamo conto fin d'ora degli ulteriori sviluppi e del gran contributo che il nuovo Istituto darà alla cultura del clero in generale, ed in particolare alle varie discipline giuridiche, non solamente in Italia, ma in tutte le parti del mondo, donde sempre più numerosi gli Ordinarii mandano non senza sacrifici, le speranze più elette del giovane clero a formarsi ed adde-

strarsi in ambe le leggi. Poiché, grazie a Dio, si va sentendo ogni giorno più diffusamente quello che noi abbiamo rilevato non una volta su queste pagine, quanto cioè sia necessario che in ogni diocesi e nelle stesse curie e famiglie di religiosi vi sia chi conosca bene non solo il diritto canonico, ma anche le patrie leggi. Non è un lusso, ma una necessità inderogabile allo stesso apostolato. A questa bisogna ha inteso ovviare munificamente il Regnante Pontefice richiamando ed elevando a nuova vita l'Istituto di ambo le leggi, e collocandolo in dignità accanto agli altri Suoi Instituti in Roma, come quello biblico, quello per gli studi orientali, quello di archeologia, quello di musica sacra.

E perché nulla manchi, ha già pensato anche a provvederlo di una sede degna e pienamente rispondente al Suo alto disegno ed alle nuove esigenze; ad essa accenna anche il presente documento.

Nell'ordinamento delle università annesso alla costituzione *Deus scientiarum* è ripristinato il *Gran Cancelliere* come capo e moderatore supremo; sempre conservatrice e risuscitatrice delle cose belle la Chiesa! Subito dopo di esso viene il Rettore e poi gli altri gradi della gerarchia, secondo la costituzione e gli statuti particolari.

La scelta del Gran Cancelliere per l'Ateneo del P. Seminario Romano non poteva essere più felice; nessuno nutre per questo *Ateneo Romano* interesse maggiore dell'Eminentissimo Cardinale Vicario, il quale appunto per essere il Vicario Generale del Papa, che è il Vescovo di Roma, ha rapporti di particolare interesse col Seminario Romano e con l'Ateneo del Seminario Romano, che gli Eminentissimi Cardinali Vicari hanno sempre chiamato « corona mea et gaudium meum », e per il rifiorimento del quale attualmente l'E.mo Cardinale Vicario prodiga le più sollecite cure. Ed è ben degno; perché a Lui più particolarmente è affidata per l'Ateneo la formazione non pur del clero di Roma, ma di tanta parte del clero secolare e regolare di tutto il mondo. E l'affluenza sempre crescente degli alunni dimostra che l'Ateneo risponde alle cure del Sommo Pontefice e dell'E.mo Cardinale Vicario e alle speranze e alle attuali esigenze della Chiesa. Questa la nostra constatazione presente; questa la nostra ferma speranza e il voto nostro per l'avvenire: « Vivat, crescat, floreat! ».

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.

Istruzione *sui chierici orientali all'estero fuori del patriarcato proprio o della propria regione.* — Quo facilior vetustorum canonum observantia atque praescriptionum quas Sancta Sedes identidem dedit pro clericis orientalibus extra propriam regionem versantibus, ut ad Missae celebrationem admittantur atque Ordinariorum locorum favorem et protectionem obtineant, statuit Sacra Congregatio Orientalis *Instructionem* dare, in qua singula quae ab ipsis clericis aut a locorum Ordinariis sunt adimplenda, una simul colligerentur.

Iam per Decretum « Qua sollerti » d. 23 Decembris 1929 (1) normae constitutae sunt pro clericis orientalibus qui in Americae vel in Austra-

(1) « Mon. Eccl. », 1930, pag. 161.

liae regiones immigrant ad curam spiritualem fidelibus proprii ritus praestandam; et per Decretum « Non raro accidit » (2) d. 2 Ianuarii 1930, normae pro clericis qui in easdem regiones se conferunt ob aliam causam oeconomicam vel moralem, et ab breve tempus.

Firmis integrisque praefatis huius Sacrae Congregationis decretis, praesentes litterae leges breviter exponunt, quae aditum et permanentiam moderantur cuiusque clerici ritus orientalis, sive ordinis regularis, sive ordinis saecularis, apud exteras ceteras nationes, praeter proprium Patriarchatum vel propriam regionem orientalem.

1. Quilibet clericus orientalis qui ad exteras nationes, praeter proprium Patriarchatum vel propriam regionem vult pergere, antequam a sua dioecesi discedat, licentiam seu *litteras discessoriales* a proprio Ordinario obtineat; idemque per tramitem sui Ordinarii, *litteras commendatitias* a Sacra Congregatione Orientali assequatur, quae litterae per *rescriptum* dantur, in quo locus ad quem memoratus sacerdos est perrecturus indicabitur et tempus ibidem permanendi (3).

2. Praefatus sacerdos in dioecesi non sua commorans in omnibus quae ad disciplinam pertinent subest Ordinario loci ac eiusdem mandatis parere debet, quin exinde cesset vel minuatur vinculum subiectionis a proprio Antistite vel Patriarcha.

3. Ipsemet, postquam ad dioecesim pervenerit de qua in rescripto huius Sacrae Congregationis, ab ea ad aliam dioecesim vagari nequit, nisi ex condigna causa ab Episcopo *a quo* et ab Episcopo *ad quem* probata, ac simul praehabito consensu utriusque Episcopi, omnino servatis conditionibus quas ipsi forte apposuerint (4).

4. Elapso tempore statuto, memoratus sacerdos ad suam dioecesim redeat. « Si vero ultra tempus statutum diutius sine causa commoretur in loco, de quo supra, loci Ordinarius non amplius eum admittat ad Missae celebrationem, et, salvo suo iure, rem referat Nuntio aut Delegato Apostolico, aut huic Sacrae Congregationi » (5).

5. Non licet huic sacerdoti sacrum ministerium exercere, ne obiter quidem, nisi propter hanc causam ad illam dioecesim admissus fuerit, aut nisi de mandato vel de expresso consensu Ordinarii loci.

6. Si praedictus sacerdos moram ultra annum protraxerit sacri ministerii causa, « in fine cuiusque anni, a die data in rescripto supputandi, tenetur *relationem scriptam* mittere ad Sacram Congregationem Orientalem de statu religioso suorum fidelium et de sacro ministerio adimpleto; hanc vero relationem exhibebit Ordinario loci, ut hic sua auctoritate eam *scripto* comprobet, opportune suas addens adnotationes, ipseque Ordinarius eam ad Sacram Congregationem transmittat » (6).

7. Vetita eidem manet quaecumque collecta sive quoad eleemosynas et pecuniam, sive quoad stipendia Missarum, ad normam Decreti huius Sacrae Congregationis « Saepenumero » d. 7 Ianuarii 1930 « de clericis orientalibus eleemosynas, pecuniam vel Missarum stipendia colligentibus seu corrogantibus extra orientales regiones, et dioeceses ».

(2) « Mon. Eccl. », 1930, pag. 167.

(3) Can. 804, § 1, Codicis iuris canonici.

(4) Decr. *Qua sollerti*, d. 23 Dec. 1929, n. 12.

(5) Decr. *Non raro accidit*, d. 2 Ian. 1930, n. 7.

(6) Decr. *Qua sollerti*, n. 14.

8. Ad Missam celebrandam perdurante itinere, sive dum ad exteram regionem se confert, sive in reditu, rector Ecclesiae ubi sacerdos litare desiderat, eum semel vel aliquot vicibus pro prudentia admittere poterit, dummodo dictus sacerdos *rescriptum* Sacrae Congregationis Orientalis, de quo in n. 1, exhibuerit; obligatione facta eidem Ecclesiae rectori adnotandi in illo documento diem celebrationis et titulum Ecclesiae, una cum proprii nominis subsignatione.

Quod si memoratus sacerdos moram protraxerit plus aequo, rector Ecclesiae hac de re certiorem reddat Episcopum seu Ordinarium loci.

Ordinarius loci non amplius admittat ad Missae celebrationem sacerdotem, qui, sine iusta causa, plus quam aequum est, in loco interiecto consistat, aut huc illucque vagetur, et, salvo suo iure, rem deferat Nuntio aut Delegatio Apostolico, aut huic Sacrae Congregationi (7).

9. Enixe rogantur Exc.mi Episcopi, ut has normas penitus urgeant, si quos habeant sacerdotes ritus orientalis in sua dioecesi.

Ipsi sacerdotes iisdem normis curent statim sese conformare, et *rescriptum*, si nullum habeant, ab hac Sacra Congregatione petere; secus, ad celebrationem Missae in dioecesi extra regionem suam non amplius admitti possunt.

Datum, Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Orientalis, die 26 Septembris 1932 (8).

A. Card. SINCERO, *a Secretis*.

L. ✠ S. H. I. Cicognani, *Adsessor*.

(7) Decr. *Qua sollerti*, n. 9.

(8) La recente attività fervida, illuminata, molteplice della Sacra Congregazione per gli Orientali è veramente documento tangibile di quanto il S. Padre dice nella lettera all'Eccellentissimo Arcivescovo di Olomuc, da noi segnalata in cronaca, che cioè che la S. Chiesa e lo stesso attuale Pontefice non hanno mai risparmiato cure e lavoro per la Chiesa orientale; non solo per quella unita con la Chiesa di Roma nella unità della fede, ma anche per i dissidenti: « ut dissidentes fratres ac filii germana catholicae Ecclesiae doctrina satius collustrati, eiusque caritate permoti, ad auspicata tandem aliquando redeant unitatem ». Più sotto, tra le recensioni, accenniamo ad una pubblicazione quanto mai opportuna della Sacra Congregazione per gli Orientali; tra i libri ricevuti mentre andiamo in macchina ve ne sono due di eccezionale valore, pubblicati per cura della stessa Sacra Congregazione: non pochi dei nostri lettori ci domandano schiarimenti, informazioni, indirizzi. Speriamo di poter parlare alquanto più diffusamente di questo problema sul quale abbiamo già richiamato il più vigile interessamento dei nostri lettori. Cominceremo col commento al decreto surriferito, che siamo costretti a rimettere al prossimo numero.

STUDI

L' ordinamento giudiziario e la procedura nello Stato della Città del Vaticano.

Il *Motu proprio* che riportiamo al principio di questo fascicolo è emanato dal Sommo Pontefice non solo come Vescovo di Roma, ma anche quale *Princeps* dello « Stato della Città del Vaticano », al quale direttamente si riferisce. Esso tuttavia interessa tutto il mondo, perché da tutto il mondo si guarda con attenzione e con venerazione a questo Stato così piccolo eppur così grande. Nello Stato della Città del Vaticano il supremo potere giudiziario, come è naturale, spetta al Sommo Pontefice (art. 1, Legge fond.); Egli tuttavia lo esercita a mezzo di organi che giudicano in nome di Lui.

Occorre ancora tener presente la distinzione tra foro ecclesiastico e foro civile, che vige nello Stato della Città del Vaticano come deve vigere in tutti gli Stati bene ordinati; il primo per le cause ecclesiastiche, il secondo per le cause civili; il primo ordinato dalle leggi canoniche (*C. J. C.* l. IV), il secondo dalle leggi civili: l'uno e l'altro sono nello Stato della Città del Vaticano, dove, com'è naturale, è costituita una gerarchia ecclesiastica ed una gerarchia civile.

Quanto alla distinzione tra cause ecclesiastiche e cause civili, cioè non ecclesiastiche, va ricordato che *ecclesiastiche* possono essere le cause riguardo alla materia e riguardo alle persone. Riguardo alla materia sono ecclesiastiche se l'oggetto della causa è cosa spirituale (p. es. la validità dei sacramenti, l'entità del peccato o della colpa, la scomunica, altre censure ecclesiastiche) o cosa annessa ad un cosa spirituale, p. es. un legato *ad causas pias*. Riguardo alle persone, sono spirituali se almeno una delle parti è persona ecclesiastica, fisica o morale, che goda del privilegio del foro. Tali cause la Chiesa giudica *iure proprio et exclusivo*, secondo il canone 1553. Le altre si dicono cause civili, cioè non ecclesiastiche, siano in materia di diritto penale che n materia di diritto civile o privato. Si chiamano poi miste, o *mixti fori*, le cause che possono indifferentemente esser conosciute dall'uno o dall'altro foro, siano esse contenziose, come gli effetti puramente patrimoniali del matrimonio (can. 1010, 1931) siano criminali (can. 2198). In cause siffatte si applicano i principii della prevenzione.

Tali criterii di discriminazione tra la competenza del foro ecclesastico e quella del foro laico, nella pratica applicazione presentano talora difficoltà non lievi di carattere teorico e pratico, specialmente nello Stato della Città del Vaticano dove il carattere sacro ed ecclesiastico par quasi permeare e nobilitare ogni persona, ogni luogo, ogni cosa. Sarà quindi opportuno che la prima Commissione creata nel documento odierno, determini nettamente e con norme pratiche e ben definite, questi casi dubbi.

2. L' ordinamento del foro ecclesiastico è fissato dal *Codex Juris Canonici* (l. IV, p. I, tit. 11); in primo grado, d'ordinario, è il tribunale diocesano, in appello è il metropolitano o la Sacra Romana Rota, in terzo grado è la Segnatura Apostolica. Lo Stato della Città del Vaticano è nella diocesi di Roma, di cui è Vescovo lo stesso Sommo Pontefice, e Vicario Generale il Cardinal Vicario; quindi il tribunale ecclesiastico di primo grado sarebbe stato il tribunale del Vicariato di Roma. Se non che il S. Padre ha sottratto al Vicariato di Roma lo Stato della Città del Vaticano, per il quale ha stabilito un distinto Ordinariato, che è detto « Vicariato della Città del Vaticano), dandogli, naturalmente, un distinto Vicario Generale. Questi, a rigore, avrebbe potuto costituire il tribunale ecclesiastico di prima istanza per lo Stato della Città del Vaticano; ma ciò non si è fatto.

3. Quanto al foro civile dello Stato della Città del Vaticano, si è fatta opportuna distinzione tra cause strettamente civili, o contenziose, e penali, o criminali; per queste si è accettato, in linea di massima, e con opportuni temperamenti (Legge sulle fonti, art. 3, 4-7), il diritto italiano; per quelle il diritto canonico, fino a che non si provveda altrimenti. Tale provvedimento di massima si è reso necessario inquanto non sarebbe stato possibile improvvisare due codici di procedura; né parve opportuno limitarsi, per i giudizi criminali, di carattere temporale e così speciale, al quarto e quinto libro del *Codex Juris Canonici* le cui pene sono squisitamente spirituali, quali si addicono, oggi particolarmente, al foro ecclesiastico. Non che il codice di procedura penale e il codice penale italiano non presentassero imperfezioni; ma a queste sul momento non era il caso di badare.

Se non che anche a tale criterio furono apportati temperamenti:

a) stabilendo solo *un grado* per i giudizii sulle contravvenzioni quando siano state date sentenze inappellabili secondo il codice di procedura penale italiano; escluso il ricorso alla Cassazione, o meglio alla Segnatura (art. 12, comma 2, Legge fond.);

b) fissando *due gradi* di merito per i giudizii sulle altre contravvenzioni; escluso parimenti il ricorso in Segnatura; (ib., comma 8);

c) disponendo per le altre cause tre gradi di cognizione: *Tribunale di prima istanza, Sacra Romana Rota* e *Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica* (articolo 7, Legge sulle fonti).

4. In materia penale è alla base la distinzione tra contravvenzione e delitto: la distinzione, crediamo, va presa dallo stesso codice penale italiano (art. 1 e 104 seg.; art. 21 R. D. 1 dicembre 1889, n. 6509).

Per le contravvenzioni giudica in primo grado il *giudice delle contravvenzioni*; ufficio che viene esercitato da uno o da più funzionari amministrativi del Governatorato, designati dal Governatore (art. 12, Legge fond.). La natura stessa della contravvenzione richiama più al carattere amministrativo che al giudiziario; più all'economia che alla stretta giustizia; e va trattata con quella speditezza e con quella semplicità che non è consentita dal rigore della stretta giustizia: ciò anche nell'interesse dello stesso contravventore, al quale rimane sempre aperta la via di liberarsi anche in pochi minuti pagando la somma fissata per la contravvenzione, anche se questa sia alternativa con pene restrittive di libertà personale. Da Pubblico Ministero e da Cancelliere fungeranno funzionari del Governatorato (cfr. art. 9, Legge sulle fonti). Se la sentenza del giudice delle contravvenzioni non siasi resa inappellabile, ossia se importi condanna pecuniaria superiore a L. 150, è consentito l'appello al tribunale di prima istanza, come appresso.

5. Il tribunale di primo grado in materia penale giudica in prima istanza dei delitti e in appello delle contravvenzioni. Quanto ai delitti non si fa distinzione sulla qualità o gravità della pena; quindi questo tribunale cumula in sé, su tale riguardo, la competenza delle preture, dei tribunali e delle stesse Corti di Assise d'Italia.

Il tribunale di prima istanza è costituito da un Presidente, due giudici effettivi ed uno supplente, nominati dal S. Padre.

Il tribunale giudica o con un giudice solo o collegialmente; il collegio è presieduto dal Presidente o da un giudice dal medesimo delegato. Il giudice unico, in materia penale, è solo competente in appello dalla sentenza del giudice delle contravvenzioni, secondo quanto abbiamo sopra accennato. Per ogni altro giudizio anche del più piccolo delitto, purché vero delitto, occorre il collegio.

Quanto alla Sacra Romana Rota e alla Segnatura Apostolica, a cui spetta rispettivamente, il 2° e 3° grado, nulla è mutato nelle disposizioni del *Codex Juris Cano-*

nici; tenuto presente che la Segnatura Apostolica, come in Italia la Cassazione, non giudica in merito, ma, ove occorra, annulla la sentenza emessa dal tribunale inferiore e rimette la causa per un nuovo giudizio.

6. Veniamo al foro civile in materia di diritto privato, o, come comunemente si dice, in cause civili. I tre gradi della via penale li ritroviamo anche qui, anzi la divisione della materia, penale e civile, non porta con sé la divisione del tribunale, unico essendo nei varii gradi, per l'uno e l'altro oggetto. Anche in materia civile il tribunale di primo grado giudica a giudice unico o collegialmente.

A) Il giudice unico (ordinariamente il Presidente del tribunale), è competente per le cause civili, commerciali ed amministrative non eccedenti il valore di L. 5.000, e nelle azioni possessorie, di nuova opera, di danno temuto, purché proposte entro l'anno, e inoltre sulla procedura di esecuzione mobiliare (art. 15, Legge fonti). Si può dire che cumuli in sé la competenza del Conciliatore e del Pretore italiano, se si eccettuano dall'art. 82 del codice di procedura civile italiano i numeri 1°, 4°, 5°, di competenza del tribunale collegiale.

Dalla sentenza del giudice unico è concesso appello al tribunale collegiale.

B) Il tribunale collegiale di prima istanza in materia civile giudica:

a) in prima istanza tutte le cause civili non comprese nella competenza del giudice unico;

b) in appello tutte le cause civili sulle quali abbia sentenziato il giudice unico; salve, beninteso, quelle contravvenzioni in cui, come abbiamo detto, la sentenza sia resa inappellabile;

c) i procedimenti di volontaria esecuzione;

d) quelli di procedura immobiliare;

e) quelli dalla legge italiana devoluti al tribunale (cfr. codice italiano di procedura civile, art. 84 seg.).

Dalla sentenza del Tribunale di prima istanza, anche in materia civile, si appella alla Sacra Romana Rota e alla Segnatura Apostolica (art. 10, Legge fond.) secondo le norme procedurali del *Codex Juris Canonici*.

7. Quanto alla procedura, il giudice unico segue «la procedura stabilita (in Italia) per i giudizii dinanzi ai pretori»; mentre gli altri tribunali debbono attenersi alla procedura canonica, quale è fissata nel *C. J. C.* e nelle Costituzioni Apostoliche. Ciò in via provvisoria e fino a quando non si sia altrimenti provveduto.

Se non che alla pratica applicazione si è visto che le norme procedurali canoniche, nate per cause di carattere spirituale e di indole delicatissima, in cui è necessario procedere con grande cautela, anche impiegandovi un tempo più lungo, non bene rispondono alle esigenze odierne, di cause di carattere patrimoniale, specialmente poi in negozii commerciali; è ovvio infatti che la discussione di una causa matrimoniale, di una causa di diritti parrocchiali, non è proprio la stessa cosa con quella per una causa di sfratto, una causa di fallimento. Ecco perché le moderne legislazioni hanno speciali procedure per speciali negozi giuridici, per esempio per gli affari commerciali, per i contratti di lavoro, per gli usi civici, per gli infortunii, per le acque pubbliche, per le espropriazioni ecc.

8. Volendo ovviare a tale bisogna il Santo Padre nomina, al n. I, del *Motu proprio*, una Commissione «con incarico di redigere un progetto di legge sull'ordinamento giudiziario e sulla procedura civile dei tribunali dello Stato della Città del Vaticano». A prima vista parrebbe trattarsi di solo foro civile; ma un'attenta considerazione del testo ci fa pensare potersi trattare anche di ambedue i fori, cioè del tribunale ecclesiastico e di quello civile, sia perché parla espressamente di *tribunali*, sia perché più sotto, n. II, si regola, provvisoriamente, l'una e l'altra materia. Che ciò possa fare il Sommo Pontefice e Principe dello Stato della Città del Vaticano, nes-

suno potrebbe dubitare. Comunque la nuova legislazione, anche in foro ecclesiastico, riguarderebbe solo le cause di natura strettamente patrimoniale ed economica che potessero sorgere nello Stato della Città del Vaticano e secondo l'art. 17 della Legge sulle fonti del diritto. Tale ci pare anche l'interpretazione data dall'« Osservatore Romano » del 7 ottobre corrente anno, il quale nota opportunamente: « Appena occorre accennare che la parola *civile* nella premessa del *Motu proprio* è usata nel senso lato, in contrapposto a *penale* sì da comprendere anche i giudizi *contenziosi* che il diritto canonico contrappone ai *criminali* (can. 1552). Tale significato ampio dell'aggettivo *civile* è confermato dall'uso che del medesimo viene fatto nell'articolo II dello stesso *Motu proprio*. Anche nelle leggi vaticane del 7 giugno 1929 l'aggettivo *civile* trovasi sempre contrapposto a *penale* come si riscontra ad esempio negli articoli 10, 11, 12 e 17 della legge I, e nell'articolo 19 della legge II »; e più sopra dice lo stesso giornale che la Commissione preparerà un progetto di leggi di procedura « per le cause civili, di natura patrimoniale ed economica, tanto nel foro ecclesiastico che in quello civile ». Se tali cause, per quanto concerne il foro ecclesiastico, dovranno in seguito trattarsi presso un nuovo tribunale ecclesiastico da istituire presso il Vicariato dello Stato della Città del Vaticano, o se dallo stesso tribunale laico (il che a stretto rigore non ripugnerebbe, poiché la giurisdizione gli verrebbe sempre dal Romano Pontefice, cioè dalla Chiesa), non è detto nel *Motu proprio*, non è accennato nella nota dell'« Osservatore Romano », il quale anzi farebbe pensare che a tale proposito nulla si muterà, quando dice che « nulla è innovato circa i giudizi penali di competenza dell'uno e dell'altro foro nella Città del Vaticano e circa le cause in materie spirituali ed affini di competenza del foro ecclesiastico »; il quale foro ecclesiastico come tribunale di primo grado avrà sempre quello eretto presso il Vicariato di Roma. Anche su questo provvederà la Commissione suddetta.

Il lavoro della Commissione dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 1934; esso sarà sì delicato e difficile, ché oltre alla complessità della materia in se stessa, molti altri elementi, facili a comprendersi, accresceranno la difficoltà; ma gli illustri giuristi assunti dalla fiducia del S. Padre a tanta responsabilità, sono temprati a così alto lavoro.

9. Frattanto il Sommo Pontefice provvede alle cause civili che si dovessero trattare nell'uno e nell'altro foro fino alla entrata in vigore del redigendo Codice di procedura civile, e costituisce, nell'art. II del *Motu proprio* in esame, due commissioni provvisorie, una pel foro ecclesiastico, l'altra pel foro civile.

La prima è un tribunale collegiale composto di tre giudici e cioè: Il Decano *pro tempore* della Sacra Romana Rota, il Presidente del tribunale di prima istanza e un terzo giudice che verrà nominato causa per causa, tenute presenti « le sue speciali cognizioni tecniche in relazione all'oggetto della causa stessa ». Questo speciale riguardo alla specializzazione tecnica del terzo giudice, che potrebbe quindi anche non essere giurisperito, farà forse scandalo ai formalisti; ma non lo farà davvero a chi conosce la vita, a chi forse ha sperimentato quale grande ausilio alla retta amministrazione della giustizia porti la voce del competente tecnico, che alla luce ideale del diritto dà il contenuto reale di certi aspetti particolari e meno noti della vita stessa.

La nomina del terzo giudice viene fatta dagli altri due, perché deve non solo riscuotere la fiducia di ambedue, ma dare quell'apporto di specifica competenza tecnica che l'uno e l'altro han sentito più necessario ai fini della giustizia, in relazione all'oggetto della causa. Tale criterio, del resto, è già stato seguìto nella nomina della Commissione speciale per giudicar la causa del crollo di una parte della Biblioteca Vaticana avvenuto or è un anno. In mancanza di accordo fra i due, la

nomina del terzo sarà fatta direttamente dal Sommo Pontefice. In caso di impedimento, e per ciascuna determinata causa, il Decano della Rota potrà farsi sostituire dall'Uditore più anziano; il Presidente del tribunale di prima istanza dal giudice più anziano; in tal caso saranno questi a nominare il terzo giudice, poiché è disposto che «la nomina di questo sarà fatta dagli altri due».

Sorgono dei quesiti. La sostituzione di cui sopra va fatta in iscritto? Crediamo di sì, perché rimanga in atti.

Può esser fatta ad ogni stadio della causa?

Crediamo di sì perchè la legge non distingue.

Può esser fatta per ogni atto processuale?

Crediamo di sì per lo stesso motivo.

E se fossero anche impediti, rispettivamente, l'Uditore o rispettivamente il giudice laico più anziano? Succederebbe quello che gli viene dopo nell'anzianità; e se (il caso è più facile che accada per i giudici laici, che sono di meno) mancasse anche questo, la nomina a sostituto di un estraneo non potrebbe esser fatta da altri che dal Sommo Pontefice.

Questo quanto alla Commissione per il foro ecclesiastico dello Stato della Città del Vaticano e per le cause civili che siano puramente di natura patrimoniale economica. Quindi dalla data del *Motu proprio* queste cause non vengono più trattate in prima istanza dal tribunale del Vicariato di Roma né dal Vicariato dello Stato della Città del Vaticano, ma da questa Commissione provvisoria. Per le cause già in corso vedremo come provvede l'art. IV.

10. Analogamente è costituita la Commissione per le cause civili di competenza del foro laicale dello Stato della Città del Vaticano: tre membri presi dall'attuale tribunale di prima istanza, il Presidente, che sarà anche Presidente della Commissione, e due giudici, cioè il giudice più anziano e un terzo che verrà nominato, come sopra abbiamo detto, dagli altri due, e, in mancanza di accordo, dal Sommo Pontefice. E poiché *non sunt multiplicanda entia sine necessitate*, «le funzioni di Promotore di giustizia, di Notaro attuario e di Cursore presso le dette Commissioni saranno esercitate dal Promotore di giustizia, dal Notaro attuario e dal Cursore del tribunale di prima istanza dello Stato della Città del Vaticano». Va appena rilevato che si parla di Promotore di giustizia, per quelle cause civili nelle quali è richiesto dal *Codex Juris Canonici* (art. 15, comma ult., Legge sulle fonti); non di Pubblico Ministero, che è solo per le cause penali (art. 13, Legge fond., e art. 7, Legge sulle fonti); né del Difensore che vincolo, che non entra nelle cause civili di cui qui ci interessiamo; e che al Notaro attuario corrisponde nell'ordinamento giudiziario italiano il Cancelliere, al Cursore l'Usciere; terminologia non nuova e opportunamente richiamata in vita.

11. Occorreva invece rilevare che con tale art. II del *Motu proprio* le cause civili pertinenti al foro laicale o civile dello Stato della Città del Vaticano vengono sottratte al tribunale di prima istanza e trasferite alla Commissione; e ciò se in fatto non ha grande importanza, in quanto questa Commissione è formata, almeno per i primi due membri, dai membri stessi di quel tribunale, l'ha invece di diritto; e l'ha per due principali motivi; primo perché essendo la Commissione sciolta come vedremo, da leggi positive di procedura, questa sarà più spedita e più rispondente ai tempi e ai negozi varii che si tratteranno; secondo perché essendo i membri di questa Commissione anche membri, in massima, della Commissione codificatrice di cui all'art. I, essi potranno portare nello *ius condendum* un vero tesoro di esperienze che andranno facendo nell'applicazione di quei dettami a cui daranno poi espressione concreta di legge: esperienze, aggiungiamo, che non sarebbero state possibili

se si fosse dovuto rimanere sul binario fisso della vecchia procedura, aspettando, per muoversi, la promulgazione e l'entrata in vigore della legge nuova.

12. Così quello che agli schiavi di formalismi può parere un assurdo, diventa invece provvedimento di alta sapienza e sorgente feconda di utili esperienze a vantaggio proprio della giustizia. Non diciamo che ciò sia consigliabile o possibile sempre e dovunque; ma quando uno Stato come quello della Città del Vaticano ha un capo che è il Sommo Pontefice e il Vicario di Gesù Cristo, e può disporre di anime così illuminate, così integre, così provate, e d'altra parte offre sul momento un numero di cause assai modesto, allora l'art. III del *Motu proprio* diventa, come abbiamo detto, sapientissimo accorgimento; e il conferimento alle Commissioni giudicatrici di cui all'art. II dei più ampi poteri non punto sminuisce, anzi aumenta la fiducia del Sovrano e dei sudditi, come aumenta, se fosse necessario o possibile, la responsabilità degli investiti, e con ciò stesso le garanzie sotto ogni rapporto: tanto che non si sente davvero la necessità della riserva che salva « sempre le garanzie per la legittima difesa delle parti contendenti »; riserva che appare espressa solo *ad obundantiam*.

« Tutti gli atti — soggiunge il *Motu proprio* — saranno compiuti nel territorio dello Stato della Città del aticano », in applicazione al noto principio: « *extra territorium ius dicenti non paretur impune* ».

Gli atti, di cui qui si parla sono gli *atti processuali*, nel senso che tale denominazione ha specificamente assunto (1). Il territorio dello Stato della Città del Vaticano è quello definito nell'art. 3 del Trattato fra la S. Sede e l'Italia; quindi in esso non vanno computati i luoghi di cui agli articoli 14, 15 e 16.

13. Le sentenze, tanto interlocutorie che definitive, rese dalle suddette Commissioni, sono inappellabili; e ciò s'intona a quanto già sopra abbiamo rilevato sul carattere provvisorio delle stesse Commissioni, e sulle peculiari garanzie morali che dànno qui uomini e cose. Comunque rimane sempre un rimedio, cioè la domanda di restituzione in intero, proponibile secondo il canone 1905, al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, tanto contro la sentenza definitiva quanto contro le interlocutorie, che tuttavia « saranno impugnabili soltanto insieme alle definitive », e ciò per rendere provvisoriamente più spedito il lavoro della Commissione.

E se è vero che la restituzione in intero è un rimedio straordinario contro la sentenza, e può essere concesso solo quando risulti evidente la ingiustizia della sentenza medesima (can. 1905, § 1) per uno dei motivi tassativamente fissati nel *Codex* (ib., § 2); è anche vero che l'ultimo di questi motivi, quando « legis praescriptum evidenter neglectum fuerit » (ib., 4), lascia un campo assai largo alle speranze del ricorrente. Specialmente se, come umilmente riteniamo, quel « legis praescriptum » si prende come suona, cioè senza distinzione tra *ius substantivum* e *ius formale* (2), e quindi nel senso che anche l'aperta violazione di leggi processuali possa dare adito alla restituzione in intero. Che ciò possa farsi almeno fino a quando la questione è discussa e quindi permanga dubbio di diritto, ci par fuori discussione.

Tale restituzione in intero ha questo di particolare, che non va concessa mai dal giudice « qui sententiam tulit », contrariamente al canone 1906, ma solo dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica », come si arguisce dal capoverso 3° dell'art. II, del *Motu proprio* che si sta esaminando, ove è prescritto che « in caso di accoglimento della domanda di restituzione in intero, il Supremo Tribunale della Segnatura rimetterà la causa alla stessa Commissione, per nuovo esame ». Non crediamo che la stessa Commissione *debba* essere composta delle *stesse persone*, potendo

(1) Cfr. Chiovenda, *Principii di diritto process. civile*, [3] Napoli, 1923, pag. 766 seg.; Roberti, *De processibus*, vol. I, Roma, 1926, n. 187 seg.; cfr. canone 1642, § 1.

(2) Ma cfr. Roberti, op. cit., vol. II, n. 520 seg.

ben l'una o l'altra essere per ragionevoli motivi sostituita, secondo quanto più sopra si è detto e secondo anche lo stesso art. II del *Motu proprio*. Il nuovo esame poi va inteso anche come riesame di merito, e tenendo presenti « le dichiarazioni di diritto che siano state pronunziate dallo stesso Supremo Tribunale a termini del canone 1605, § 2, del Codice citato ». Si riapre così un nuovo campo, quanto mai vario e fecondo, alla Segnatura Apostolica, e di ciò i cultori di diritto civile, nella scienza o nel foro, non potranno non esser grati al Pontefice della *Deus scientiarum*!

14. Frattanto, derogando al principio che fa esaurire il giudizio dove è stato introdotto, e tagliando le questioni sulla retroattività o meno della legge, e in conformità invece a quanto l'Imperatore Romano stabiliva per le cause pendenti, il *Motu proprio* prescrive che anche le cause pendenti, nelle quali però non sia stata data sentenza interlocutoria, vengano trasferite ad una delle due Commissioni, a quella pel foro ecclesiastico o a quella pel foro laico, secondo la competenza.

Comincia così senza mora il lavoro per la codificazione del nuovo diritto procedurale dello Stato della Città del Vaticano, alla cui legislazione non pur i pochi cittadini dello Stato medesimo, ma i cittadini di tutto il mondo guarderanno, come a quella in cui, più che in qualsiasi altra, splenderà la luce pura dei principii nella multiforme varietà della vita pratica; la giustizia nella equità, l'austerità della legge nella sollecitudine materna della Chiesa di Cristo. Perché il Papa, anche quando scende dalla Cattedra, rimane il Vicario di Gesù Cristo, rimane il Maestro dei popoli, per la verità, per la civiltà, per la pace.

Sac. Silvio Romani.

GIURISPRUDENZA CANONICA

Risposte della Pontificia Commissione per la interpretazione autentica del « C. J. C. »

L'impedimento pubblico di matrimonio.

Dubium. — An ad habendum impedimentum publicum, de quo in canone 1037, sufficiat ut publicum sit factum ex quo oritur impedimentum.

R. *Affirmative* (1).

Annotazione. — 1. Per chi legge attentamente il canone 1037 la risposta non può offrire difficoltà, ed in tal senso noi abbiamo risposto nel corso di quest'anno ai nostri abbonati che ci avevano mosso lo stesso dubbio. Occorre non dimenticare, nella interpretazione del Codice che il senso fondamentale è proprio quello letterale, o, più precisamente, il significato proprio delle parole (can. 18); perrché la legge non si fa solo per i dotti, ma si fa per tutti (*ad bonum commune*, dicevano gli antichi), quindi, specialmente nelle codificazioni moderne, come è il *C. J. C.*, le si dà la forma più ovvia, più perspicua, più precisa. E va tenuto anche presente che se in linea di massima la codificazione canonica non ha inteso rivoluzionare il diritto canonico, anzi ha conservato, quanto era possibile, la disciplina, quale si era venuta elabo-

(1) « A. A. S. », 1932, p. 284; cfr. « Mon. Eccl. », 1932, pag. 300.

rando, affermando, affinando in venti secoli di lavoro (can. 6), d'altra parte non ha fotografato, ma ha conservato innovando dove innovare poteva essere necessario o anche solo utile, più rispondente cioè alle mutate condizioni di tempi, di uomini e di cose (cfr. can. 6 e *Mp.* « *Arduum sane munus* »; *cost.* « *Providentissima mater* » e *Praefatio* del card. Gasparri al *C. J. C.*); quindi se nella interpretazione generalmente occorre tenere l'occhio al passato e specialmente alle fonti; occorre d'altra parte sapere anche comprendere quando la codificazione riordina, modifica, corregge, precisa il vecchio; in tal caso, continuare a parlare o ragionare come se la codificazione non fosse avvenuta, e a usar distinzioni e sotto distinzioni laddove la legge *nuova* non ne fa perché appunto non ne vuole, significa bendarsi gli occhi per non vedere, perdere del tempo e... farlo anche perdere a chi ne ha tanto poco.

2. Ciò premesso (e premetterlo abbiamo creduto opportuno nell'interesse della dottrina e dei nostri lettori, specialmente i più umili i consensi dei quali ci fanno tanto piacere); ciò premesso, basta leggere il canone 1037 in questione. Dice così: « Publicum *censetur* impedimentum quod probari in foro externo potest; secus *est* occultum »: pubblico *si ritiene* l'impedimento che si può provare in foro esterno; altrimenti *è* occulto ». Notiamo qui di passaggio che la distinzione non è puramente accademica, ma ha le sue pratiche conseguenze *anche oggi*, specialmente in fatto di dispense valide o meno.

Ora quando il canone mi dice che *si ritiene* pubblico l'impedimento che si può provare in foro esterno io penso subito a tre cose: *a*) che quel *censetur* allude a questioni di carattere teoretico che il Codice non vuole considerare; per la pratica qui basta il *censetur*, poiché qui trattasi di disciplina ecclesiastica e non di filosofia o filologia; si tratta cioè di vedere quando la Chiesa intenda sia pubblico e quando occulto, agli effetti particolarmente della dispensa o di altre conseguenze giuridiche che dipendono proprio dalla volontà della stessa Chiesa: quindi quando essa ha precisato, come precisa nel canone, il senso canonico dell'impedimento pubblico ed occulto, ogni altra discussione è per lo meno oziosa, quando non è addirittura dannosa.

b) E penso ancora, alla lettura del canone che qui si parla di *impedimento pubblico od occulto*, non già di delitto pubblico od occulto, né di cosa o di fatto pubblico od occulto; quindi non può essere applicato all'impedimento il criterio discriminativo del delitto o del fatto; sia perché l'impedimento non è né un puro fatto né è un delitto, sebbene *talora* possa nascere da un fatto criminoso, e poi anche perché la legge sugli impedimenti ha un contenuto sociale che non è proprio identico a quello della legge punitiva di delitti.

c) Ma sopratutto penso che il criterio differenziale che balza dalla semplice lettura del canone non è che uno: la possibilità o meno di poterlo provare nel foro esterno; il foro esterno mi richiama subito alla mente il giudice, il tribunale, le prove legittime *oggi* ammesse dal *Codex Juris Canonici*, e allora subito concludo che *oggi*, checché sia stato in passato, si considera come pubblico l'impedimento quando si può legittimamente provare dinanzi ad un tribunale. Provare che cosa? provare l'impedimento, provare cioè che fra Tizio e Caio c'è il tale impedimento, c'è cioè quella circostanza di fatto per cui la legge stabilisce un impedimento canonico. Cadono così tutte le distinzioni e sottodistinzioni del passato, e cadono unicamente perché l'obiettivo non è più quello, è spostato; prima per giudicare sulla pubblicità o meno dell'impedimento si guardava la conoscenza dei subietti (contenuto e limiti), talché ci poteva essere l'ignoranza dell'impedimento con la conoscenza del fatto ond'esso nasceva; oggi invece il Codice guarda al foro, e qualifica pubblico quello che nelle circostanze attuali è *possibile provare* nel foro esterno: l'altro è occulto; quindi se il fatto fosse incerto e venisse portato in giudizio, ancora l'impedimento rimarrebbe occulto, inquanto ancora non si sa se possa provarsi in giudizio o meno; se al contrario l'impedimento costasse da almeno due testi fededegni e concordi o da

documenti, anche se non fosse portato in giudizio, anche se non lo fosse mai, esso sarebbe pubblico perché considerato in tutte le sue circostanze potrebbe essere provato nel foro esterno; e per lo stesso motivo non cesserebbe di essere occulto se fosse noto anche a cento confessori *ratione confessarii numeris* appunto perché la testimonianza del confessore su fatti posti sotto il sigillo sacramentale, non è ammessa nel foro esterno (can. 7757 § 3, 2° e cfr. 1755 § 2).

3. La chiarezza del canone ha fatto sì che tutti i commentatori del *C. J. C.* si trovassero d'accordo nella interpretazione, tanto canonisti che moralisti. Passiamoli rapidamente e brevemente in rassegna; ci gioverà a vedere più chiara, risalendo, l'evoluzione storica del diritto.

a) Dice l'ultima edizione (anteriore alla risposta della P. Commissione interp. aut.) della teol. mor. Aertnis-Darnen, n. 695: che se l'impedimento poggia sur un fatto per sé pubblico, ma *per accidens* tale che non possa provarsi nel foro, debba ritenersi occulto «*quandiu probatio manet impossibilis*»; e che l'impedimento di sua natura occulto, allora solo si può ritenere occulto semplicemente «*quando etiam facto occultum est*, id est, si vel factum probari nequit, vel saltem eius imputabilitas, ubi agitur de impedimento ex delicto»; ma che non è occulto se si ignora naturalmente dai testimonii e dalla parte) che da tale fatto sorga l'impedimento. È il fatto, insomma, che deve essere pubblico, cioè provabile in foro esterno. E dopo avere accennato alla questione di tempi passati e ai teologi i quali ritenevano occulto l'impedimento se si *conosceva* il fatto, ma non che da esso nascesse l'impedimento, conclude: «sed S. Poenitentiaria semper secuta est sententiam contrariam eamque tenendam esse declaravit *et nunc res ex Codice* OMNINO certa est» (2).

c) Il *Noldin-Schmitt* (1930) è del pari tassativo, e dice «Impedimentum censetur *publicum* quod in foro externo probari potest, et *occultum*, quod in foro externo probari non potest»; staccandosi inavvedutamente un pochino dal Codice che quanto al *publicum* dice *censetur*; quanto all'*occultum* dice seccamente *est*; sfumatura che per noi, lo abbiamo notato, ha il suo valore. Comunque per la questione nostra è categorico. E senza neppure un cenno alle questioni passate (e furono lunghe e aspre), rileva subito «ergo non impedimenti notitia inter homines, sed possibilitas illud in foro externo probandi est ratio huius divisionis»; quindi la consanguinità e l'affinità che possano provarsi dai registri parrocchiali, anche se ignorate, non sono impedimento occulto: «Sed — soggiunge — possunt esse occulta si consanguinitas orta est ex copula fornicaria vel adulterina omnino ignota, quae neque ex libris canonicis, neque per testes probari potest» (3). Naturalmente nelle edizioni anteriori al *C. J. C.* diceva ben altro (4); né qui è il caso di occuparcene.

c) Il chiarissimo P. Vermeersch già nel 1921, nell'edizione «ad usum privatum» della sua *Th. mor.* dava la definizione dell'impedimento pubblico e dell'occulto con le parole stesse del canone; sebbene non si sapesse staccare nettamente dalle questioni anteriori, e non dica il suo parere se sia o no «publicum impedimentum cuius causa cognoscitur, sed non cognoscitur formaliter ut impedimentum» (5). E nelle *Epitome* di diritto canonico è ancora alquanto incerto ed esitante tra il nuovo e l'antico, sebbene propenda più per coloro i quali ritenevano pubblico l'impedimento anche se, conoscendone il fatto onde nasce, ignorino che esso ne nasca (6).

(2) AERTNIS-DAMEN; Theol. Mor.[12], II, 695.

(3) NOLDIN-SCHMITT, *De Sacram.* (1930), n. 552, 3.

(4) Cfr. ed. X (1912), n. 619 seg.

(5) VERMEERSCH, *Theol. Mor., principia, responsa, consilia* (Romae 1921): tom. III, n. 694, 2.

(6) A. VERMEERSCH, J. CREUSEN, *Epitome Juris Can.*, tom. II (1922), n. 297.

d) Ma non esita il Chelodi, sempre acuto ed elegante, il quale già dal 1919 dopo avere riportato il canone osservava: «Nihil ergo interest an notum pluribus sit, necne: dummodo saltem duo testes fide digni *de facto* deponere possint, aliaeve probationes legitimae habeantur, iam publicum est impedimentum», e dopo avere appena accennato a quegli impedimenti che sono di lor natura pubblici, soggiunge che occulto è solo quello di cui neppure il fatto su cui si basa può provarsi, «nam si de facto integre constet, iuris ignorantia etiam communis impedimentum non reddit occultum»; e ancora più sotto dopo avere riferito i varii gradi tradizionali del pubblico e dell'occulto, osserva: «Attamen, ex *claro* textu can. 1037 sequi videtur *hodie* etiam impedimenta *natura sua* publica, si aliquando in foro externo probari non possint, uti occulta habenda esse. Quod, ceterum, in antiquo iure saltem praeformatum invenimus», (7) e rimanda al Feije, al Vernz, al Leitner.

e) Ché se il Chelodi trova almeno preformata tale dottrina nel diritto vecchio, e persino nel Wernz, essa è esplicitamente accettata (né poteva essere altrimenti), nel Wernz-Vital (1928), dove, riferito il canone 1037 troviamo osservazioni profonde del dott. P. Vidal, che qui ci duole di non potere, per brevità impostaci, riferire. Ma basti notare che la prima conclusione che egli trae dalle parole per se stesse perspicue del *C. J. C.* è questa: «Ergo ex iure Codicis ad notionem impedimenti pubblici non pertinet eius notitia seu divulgatio qua talis, sed eius probatio in foro externo possibilis: quae possibilitas probationis iam habetur si duo testes fide digni de facto deponere possint aut de tali facto habeatur documentum authenticum». E dopo avere notato che delle distinzioni anteriori al Codice oggi rimane ancora quella di pubblico *natura sua*, o pubblico *facto* (can. 1971 § 1, 2°) e dopo avere riferito il concetto e il valore delle varie distinzioni, opportunamente rileva: «Nihilominus etiam in iure Codicem praecedente, cum quaestio erat de matrimonio in facie Ecclesiae nulliter contracto et postea revalidando, iam non attendebatur ad actualem notitiam aliorum, sed publicum dicebatur quod in foro externo probari poterat ideoque pro convalidatione requirebatur renovatio consensus, si impedimentum fuisset occultum i. e. cuius probatio in foro externo non erat possibilis» (8).

f) Non altrimenti l'illustre P. Cappello e quasi con le stesse parole del Chelodi: «Impedimentum *occultum* opponitur *publico*; hinc si et quindiu probari nequit in foro externo, est occultum, etsi forte *natura sua* sit publicum. Verba enim can. 1037 nullam admittunt dubitationem» (9), ed in nota soggiunge «id ne a iure quidem antiquo erat omnino alienum», e rimanda ai luoghi che sopra abbiamo visti col Chelodi.

g) Onde lo Smedt (1927) riferendo le parole della Sacra Penitenzeria, senza riserva nota: «Ut facto publicum habeatur impedimentum, sufficit *quod* materialiter sit publicum, licet *formaliter* occultum; quod obtinet quotiescumque = patratum crimen (sono parole della S. Penitenzeria) (10) publice quidem innotescit, criminis tamen conscii prorsus ignorant an impedimentum dirimes cum eodem crimine coniugatur» (11). La qual dottrina il chiaro A. aveva già tenuta anche prima del *C. J. C.* come più probabile dicendo «... *probabilius* sufficit...»: oggi il *probabilius* l'ha fatto sparire e giustamente.

(7) Chelodi, *Jus matrimoniale*[2] (Tridenti, 1919), n. 35.

(8) Wernez-Vidal, *Jus Canonicum*; tom. V, *Jus matrimoniale*[2] (Roma, 1928), n. 147, V.

(9) Cappello, *De Matr.* (Torino, 1923), n. 200.

(10) Cfr. «A. A. S.», XIV, p. 157.

(11) De Smedt, *De spons. et matr.*[4] (Drugis, 1927), n. 465, nota 1.

Le citazioni potrebbero ancora continuare per un buon tratto, ché la dottrina dopo il Codice è concorde e lo era già appena dopo la pubblicazione; lo abbiamo visto col Chelodi; ci piace qui confermarlo con due autori che a torto sono poco ricordati.

h) Il *Cerato*, professore nel Seminario di Padova, aderendo al Chelodi, subito dopo di lui insegnava: « Distinctio inter impedimentum *publicum* et *occultum* sumitur non ex vulgatione aut occultatione, quae sit, impedimenti, sed ex probatione eiusdem, quae fieri potest vel nequit in foro externo. Unde *publicum* est etiam illud impedimentum quod notum est solum uni personae sed ab ea probari potest ex scriptura, quae in foro recipiatur probatoria. Distinctio autem attenditur praecipue in ordine ad dispensationem » (12). E poco prima aveva opportunamente notato che per le censure è un'altra cosa (13).

i) Contemporaneamente il chiaro Can. Fournerot, vice-officiale della diocesi di Parigi e decano della facoltà di diritto canonico, esemplificando insegnava la stessa dottrina; l'adulterio con matrimonio civile essere per sé impedimento pubblico perché si può facilmente provare; ma se invece del matrimonio civile vi fosse una semplice promessa, assolutamente segreta, essere occulto: « Par exemple, une personne a attenté mariage devant l'Officier de l'État civil, du vivant de son conjoint, et, après la morte de celui-ci, desire regulariser la situation par le mariage. Il existe alor... un empêchement de crime. Il a certainement là un empêchement publique, *car la chose pourrait être facilement prouvé* par les témoignages, ou même simplement par la production de l'acte du mariage civil. S'il y a eu simplement concubinage ou rapports accidentels, accompagnés de la promesse mutuelle de se marier après la mort du conjoint, il pourra se faire que, soit les rapports, soit la promesse ne puissent pas être établis au for externe. L'empêchement sera *occulte* » (14).

Dopo quanto abbiamo detto ci pare non sia né necessario né utile andare a cercare analogie dai principii che regolano i casi di ignoranza *iuris*, *facti*, *poenae* ecc..., o che si riferiscono a *casi occulti* che non vanno confusi con *impedimenti* occulti; è tanto chiaro il dispositivo del canone, è tanto chiara la risposta della Commissione e non occorre davvero domandare luce alla discordante dottrina oramai tramontata. Tutto al più potrebbe interessare dal punto di vista accademico e storico ritessere le vicende dell'istituto; ma non è questa la sede; forse lo tenteremo altrove. Rimandiamo intanto, per il passato, al « Mon. Eccl. ».

Qui basti, per la pratica, aver fissato nettamente il concetto di impedimento pubblico (quando sia possibile provare almeno il fatto su cui poggia l'impedimento) e occulto; ben pieti se avremo in qualche modo potuto tornare utili e alle Curie diocesane, che più spesso e più direttamente sono interessate alla questione, e ai venerandi parroci e persino ai semplici confessori, la responsabilità dei quali a tale proposito è assai più grave di quanto comunemente si creda, ché da una loro parola deriva non di rado la salvezza o la rovina di un'anima, anzi di una intera famiglia.

S. R.

(12) Cerato, *Matrimonium...*[3] (Padova, 1920), n. 29, 3.

(13) Id., ib., n. 29, 1.

(14) Fourneret, *Le mariage chrétien* (Paris, 1919), pag. 176.

RASSEGNA DELLA STAMPA (*)

I nostri lettori già sanno che tanto le recensioni quanto i bollettini bibliografici hanno uno scopo non reclamistico, ma puramente e semplicemente formativo e culturale; per segnalare cioè non solo le novità librarie che meglio rispondano al nostro scopo, ma insieme anche i problemi che affiorano nelle coscienze e le soluzioni o i rimedii che si suggeriscono o si apportano. Sono scorci, purtroppo brevi, alle volte semplici accenni, ma per ora non possiamo dire di più; troppo anguste sono ancora le nostre pagine per quello che sentiamo di dover dire. Tuttavia chi ci segue con interesse avrà tanto da potersi almeno orientare.

Novembre.

Sempre pieno di salutari pensieri questo mese dedicato dalla Chiesa ai cari morti. La pratica del mese dei morti è ormai largamente diffusa, come quella del mese di Maria, del mese del Rosario, del mese di S. Giuseppe, e i manuali d'occasione oramai quasi più non si contano. Modesto nella forma, sebbene non privo di felici spunti e di soavi conforti è quello del Rev. Pica, dettato veramente per il mese di gennaio, ma che potrebbe servire, con opportuni adattamenti, anche pel mese di novembre (1). Più penetranti forse le meditazioncine appena abbozzate, ma che fanno tanto pensare, dal chiaro Y. d'Isné, in francese (2), scritte con una misura e insieme con una delicatezza che soavemente e pacatamente confortano l'anima, mentre la dispongono a purificarsi e ad operare piamente a suffragio delle anime purganti. — Né minor conforto ci dànno le profonde considerazioni del Prof. Chollet, dell'Università Cattolica di Lilla (3). Poggiato sempre su soda dottrina ci mostra i nostri cari *a*) che ci guardano dal Cielo, *b*) che soffrono, nell'ardente amorosa speranza, e pregano per noi in Purgatorio; quindi *c*) in appendice conclude i nostri doveri verso i defunti. Quanto bene fa la lettura di queste pagine anche a coloro che non vedono ancora tutta la luce della Fede! — Verso la quale potrà essere valido aiuto l'ottavario del ben noto Rev. Giardini (4), che non ha proprio la pretesa apologetica, ma che forse proprio per questo va diritto alla mente ed al cuore. La bella prefazione del venerando arcivescovo di Bari aggiunge pregio all'opera, mentre ne è pure autorevole garanzia. Indubbiamente l'autore ha facile parola (talora forse un po' studiata) e vivo

(* Questa rassegna era già composta pel numero di ottobre, ma non si poté pubblicare per mancanza di spazio.

(1) Sac. Raffaele Pica, *Il SS. Nome di Gesù e le anime del Purgatorio.* Meditazioni ed esempi, 2ª edizione. Napoli, Tipografia Unione, 1931.

(2) Y. D'Isné, *Novembre, mois du souvenir.* Lethielleux, presso Marietti, Torino. — L. 3,50.

(3) J. A. Chollet, *I nostri defunti nel Cielo, nel Purgatorio.* Versione dal francese di P. J. M. Ristampa stereotipa. Marietti, Torino, 1933. — L. 6.

(4) Sac. Leopoldo Giardini, *Ottavario dei morti.* Marietti, Torino, 1932. — L. 5.

sentimento e ben nutrita pietà e dottrina. A queste doti quindi ci parrebbe meglio si affidasse con maggior libertà, senza ricorrere a certe risorse oratorie oggi meno efficaci. Non per la predicazione ma per uno studio sistematico e profondo ci offre la sua operetta P. Tommaso Villanova Gerster (5). Sulle orme di San Bonaventura, con la scorta della Chiesa, egli ci dà un vero e completo trattato dogmatico, e pertanto anche ascetico, sul Purgatorio, discorrendo, in un latino che non ci dispiace, « De existentia Purgatorii (art. I, pp. 1-19): de animabus in Purgatorio detentis (II, 19-28); de qualitate poenarum Purgatorii (III, 28-57); de loro Purgatorii (IV, 57-61); de duratione poenarum Purgatorii (V, 61-67); de gaudiis Purgatorii (VI, 67-74); de suffragiis pro animabus Purgatorii (VII, 74-103) »; e riporta a conclusione il grave monito del Concilio Tridentino per chi parla o scrive su un argomento così delicato. Opera quindi, di studio, ma appunto per questo assai utile alla pietà ed alla predicazione che nella vera dottrina trova il segreto del più sicuro e più salutare successo.

Predicazione.

Per questo s'è resa veramente benemerita la « Queriniana » nel ridonarci in due bei volumi i ragionamenti, ancor tanto vivi, tanto spigliati, tanto aderenti, dell' indimenticabile Mons. Bonomelli (6). In questi *Misteri cristiani* rivive tutta quanta l'anima sua mirabilmente feconda, e la sua parola, decorosa, dotta, elegante, pur sempre agile e interessante, ci pare che nulla abbia perduto; che abbia invece avuto dalla vicenda della storia tanta conferma e dalla solennità della morte tonalità più ampia e più pura. — Per questa sua aderenza alla realtà della storia ci parve sempre notevole l'oratoria del P. Arrighini (7), il quale non ha smentito sé stesso. Le più svariate circostanze che dettero occasione a queste brevi omelie nulla hanno tolto alla unità di inspirazione, sempre felice; molto invece hanno conferito di varietà e di vaghezza, che rendono l'opera anche più interessante, e forse più utile, ai sacerdoti che ne volessero profittare sia per la loro preparazione che per darla in lettura, specialmente ai giovani. — In tema di predicazione segnaliamo anche una collana di sermoncini per nozze (anche, beninteso, nozze d'argento, d'oro e fin di... diamante) che ci dà Mons. Arato (8), traendo felicemente lo spunto dalla liturgia, dalla storia, da fatti e ricordi personali e perfino dalle circostanze... atmosferiche. Tutto è opportuno all'A. per lumeggiare la dottrina della Chiesa sul grande sacramento. — Ben più grave ausilio dà alla sacra predicazione Mons. Cavallotti, continuando la traduzione del

(5) P. Th. Villanova Gerster a Zeil, *Purgatorium iuxta doctrinam Seraph. Doct. S. Bonaventurae*. Marietti, Taurini, 1932. — L. 5.

(6) Mons. Geremia Bonomelli, *Misteri cristiani*. Seconda ediz. « Queriniana », Brescia, voll. 2. — L. 15.

(7) P. Arrighini A., *Vangeli domenicali*. Marietti, Torino, 1932. Voll. 2. — L. 15.

(8) Mons. Bernardo Azato, *Sermoncini per la benedizione di nozze*. 2ª edizione riveduta e corretta. Libreria del S. Cuore di A. e G. Sismondi, Torino, 1933. — L. 5,50.

Berthier (9). Sono 24 conferenze che con serrata logica e con viva e calda eloquenza vanno dalle basi dell'Apologetica (Religione, Anima immortale, Fede, Chiesa, Papa), vanno alle verità più soavi (Sacra famiglia, Bellezza e potenza di N. S. Gesù Cristo, Provvidenza, Dolore) e alle più pratiche conseguenze (Bestemmia, Apostolato laico, Azione cattolica ecc.). Opera veramente benemerita, quindi, fa il chiaro traduttore Mons. Dott. Giov. Batt. Cavallotti rendendo accessibili al clero tutto e al laicato italiano il cuore apostolico del Berthier, aperto a tutte le nuove esigenze dello spirito. Abbiamo letto il volume con crescente interesse e non esitiamo a raccomandarlo caldamente. — Altra intonazione, tutta lirica, ha invece questo poema d'amore del Berzano (10). Poema eucaristico, in cui i ventisette fervorini sono come i canti del poema, e l'inspirazione sempre fresca freme o canta o geme o prega nella parola fiorita come canto di usignolo. — E terminiamo con una selva (11); una selva non proprio selvaggia ed aspra e forte, ma folta, ampia, varia, e qua e là anche fiorita. Pensate a 806 pagine fittissime, ma nitidissime, come le sa dare, oramai è risaputo, la casa Marietti; pensate, per ogni festa, ad una discreta abbondanza di *a*) pensieri e concetti; *b*) schemi; *c*) saggi, cioè veri sviluppi di un pensiero o di uno schema, e vi renderete conto dell'opera. La quale noi pensiamo torni assai utile a chi se ne sappia servire con discrezione oculata; a chi non presuma di diventare grande oratore portando seco questo bel volume, ma senza staccarsi mai dalle fonti vere della eloquenza cristiana, cioè, con una incessante preghiera, una indefessa meditazione di *tutte* le sacre discipline e uno studio vigile e instancabile del cuore umano; senza staccarsi, dicevamo, da queste sorgenti, cerchi in quest'opera uno spunto o vi studii le esperienze altrui. Questo solo vuole lo stesso autore.

Pedagogia e Religione.

Al cuore dell'uomo, e particolarmente al cuore dei giovani nessuno ha saputo scendere e scandagliarlo meglio dei Santi. Scorrete queste 114 pagine dell'Hermant (12) per farvene persuasi. Un breve profilo del santo educatore, inquadrato nel suo tempo, in cui il sistema educativo, che tocca il cuore e lo eleva, o lo sana, lo trasforma, non è formulato in tornate accademiche o in lambiccate stranezze pseudo-filosofiche, ma è in atto, nei suoi sviluppi, nel suo orientamento costante verso Dio, unica possibile meta di educazione. Leggete e vedrete. — Accanto a questo mettiamo subito un altro profondo

(9) J. Berthier, *Il sacerdote nel ministero della predicazione.* Vol. 4ª. Conferenze per le S. Missioni. Libreria del S. Cuore, Torino. — L. 10.

(10) Sac. Berzano Filippo, C. O. S. C., *Poema d'amore.* Libreria del S. Cuore, Torino. — L. 6.

(11) Sac. Domenico Frola, Can. Catt. Ivrea, *Schemi di predicazione tratti dalla Messa del giorno, per tutte le domeniche e feste dell'anno.* Marietti, Torino, 1932. — L. 23.

(12) Jules Hermant, *Les idées pédagociques de S. J. Bapt. de la Salle,* Leshiellaux, presso Marietti, Torino. — L. 6.

conoscitore del cuore umano, il Tihamer, che già i nostri amici conoscono (13). Egli in questo IV volume di *Consigli ai miei giovani*, supera, quasi diremmo, sé stesso, perché raggiunge tale una delicatezza di fatto, tale una penetrazione di anime, tale una squisitezza di sentimento, che ci ha meravigliati e ci ha profondamente commossi. Oh! se tutti i giovani avessero dal Signore il dono di incontrarsi con questo libro! Se i genitori, i professori, i sacerdoti (che più degli altri sentono e debbono sentire, la tremenda responsabilità delle anime) conoscessero questo tesoro, del quale l'E.mo Card. La Fontaine ha scritto che «può dirsi un'armeria, dove il giovane cristiano trova l'*armatura di Dio* descritta da San Paolo. Armatura bella e lucente, non pesante, non sovrapposta, ma formatasi dall'interno del giovane, come per incanto, per vital nutrimento. Armatura che è poi lo *scutum fidei*; di una fede che non è senza dono di Dio, ma che appassisce, ahimè, e muore senza la collaborazione dell'uomo. La crisi dei popoli, in tutti i secoli, come la crisi dei singoli fu quasi sempre qui. — A questo punto, a nutrire e difendere la fede volge la sua opera di sacerdote e di studioso il prof. Zanchetta (14), il quale, animato da questo santo proposito, «raccolta l'esperienza di dieci anni di insegnamento religioso nei licei, ha cercato in queste pagine di descrivere a grandi linee il *Dogma* con l'intenzione di giovare alla goventù studiosa», come egli stesso dice nella prefazione. Lavoro veramente ben condotto, interessante, anzi senz'altro attraente nella forma vivace, come nella veste tipografica decorosa. Lettere e filosofia, storia, scienze, arti sono qui a lumeggiare e cantare la bellezza sublime del dogma cristiano, cioè di quelle verità che nulla temono dai secoli, nulla dall'avvicendarsi di sistemi e di scuole. Splende così in ogni pagina la ragionevolezza inoppugnabile della fede. — Il male è che proprio i diritti dell'umana ragione da un certo tempo a questa parte, chi lo crederebbe? si vanno rovesciando. Né solo da coloro che negano lo spirito, ma anche da coloro che più parlarono e parlano della umana conoscenza; i razionalisti e i recentissimi idealisti. Pare strano che contro costoro si debba scendere in campo per difendere la ragione; perché essi con la ragione travolgono anche la fede. Il valore e i limiti della ragione e i suoi riflessi sulla volontà e sul mondo morale e i suoi rapporti con la religione opportunamente delinea la Duportal (15) in 31 brevi capitoli che non ti lasciano tregua finché non li hai tutti percorsi. Opera di difesa, di educazione, di cura, di rieducazione; opera di psicologia e di fede, di scienza e di carità, in cui la parte forse più segreta dell'anima umana è sapientemente, prudentemente, delicatamente esplorata e, ove occorresse, anche curata. Sì, anche curata; perché questa è la finalità nobilissima del libro, salvare nell'animale l'uomo, nell'umano il divino: gerarchia indiscutibile e imprescindibile, che

(13) Dr. Tóth Tihamer, *La religiosità del giovane*. Libreria Em. Ed., Venezia, 1932. — L. 10.

(14) Dott. Sac. Giovanni Zanchetta, *Il dogma*. Uff. dioc. dottr. crist. Milano. — L. 12.

(15) Marguerite Duportal, *De la raison. Pour sauver en nous l'humain dans l'animal et le divin dans l'humain*. Lethielleux, presso Marietti, Torino.

occorre rispettare. Poiché non è un male il primo elemento di questa mirabile gerarchia che ha il suo vertice nel divino; non è un male l'umano, sia pur con le sue passioni. — Che le passioni non siano per sé stesse un male, che possano invece essere una sorgente di bene sapevamo già dalla nostra Scuola. Ma ora il P. Noble (16) ce lo dice con tanta grazia, con tanto tesoro di esperienze, con tanta profondità di dottrina, con forma tanto garbata, che veramente conforta ed incuora ad operare e a combattere. Perché la nostra stessa fragilità può diventare, disposata alla grazia, inespugnabile forza e strumento di vittoria. Studiate le passioni nella natura e nella genesi psicologica (e qui l'analisi talora è veramente profonda ed acuta; come p. es. a pag. 149 ss. del vol. I); si passa al mondo morale; dove è un'aria tutta nuova che si respira, che tempra l'anima e conforta a salire, sia pur, talora, andando tra pruni e sassi che vi fanno sanguinare; sia pure, tal'altra, sul ciglio di burroni paurosi che pare vi attraggano nel vortice abissale. Ma salite ancora, ancora più alto; quanto terreno avete esplorato! quanto ampio orizzonte vi si apre dinanzi! quanta luce v'inonda! accanto a voi, con la sapiente guida, il P. Noble, voi trovate, e il gaudio è ineffabile, San Tommaso e P. Lacordaire. — E dopo una breve *ascesi*, vi sentite la volontà più padrona di sé e animata dal desiderio di salire ancora. E cercate un'altra guida. E la guida, esperta delle vette sublimi, l'avete in Teresa la Grande. Questa nuova traduzione (17) che delle *Opere* della grande riformatrice dell'Ordine Carmelitano ci offrono i figli di Lei, P. Egidio di Gesù, della provincia veneta, e P. Federico del SS. Sacramento, della provincia di Navarra, è un'opera che se cimenta veramente tutta la loro arte e, bisogna pur dirlo, la loro tempra spirituale, merita tuttavia ad essi la nostra più profonda riconoscenza; la riconoscenza, dico, di quante anime desiderano abbeverarsi non più a rivoli derivati e spesso diluiti; ma alla sorgente dell'ascetica e della mistica, che è quanto dire della più pura, della più alta, della più intensa, della più operosa vita dello spirito.

« La sua più grande superiorità tra i mistici — ha scritto di Lei l'accademico di Francia Luigi Bertrand — consiste nella rapidità con la quale ci apre le porte di questo mondo sconosciuto. Ci lancia in pieno soprannaturale; ce ne parla direttamente, come di una realtà sperimentata da Lei »; tal che, meditando, insensibilmente si sale di meraviglia in meraviglia e il respiro si allarga e l'anima sente più veramente sé stessa, pur nelle prove, pur nei dolori più atroci, perché si sente veramente più vicina a Dio, e in Dio trova il suo orientamento, il suo riposo, il suo nutrimento, il segreto di una operosità tutta nuova, tutta soprannaturale, in cui l'onnipotenza stessa divina stampa, ben visibile, il suo suggello.

S. R.

(16) H. D. Noble O. P., Maître en Théologie, *Les passions dans la vie Morale*. P. Lethielleux, presso Marietti, Torino, 2 voll. — L. 25.

(17) S. Teresa di Gesù, *Opere*. Milano, S. Lega Eucaristica, 1931. Vol. I. *Vita scritta da Lei stessa*. Vol. II, *Cammino di perfezione*. — *Castello interiore*. Vol. III, *Fondazioni*. In vendita presso la Procura delle Missioni dei Padri Carmelitani Scalzi. Roma, Corso d'Italia, n. 38.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice.

* Con profonda commozione e con liete speranze segnaliamo il discorso che il S. Padre tenne al numeroso pellegrinaggio delle *Associazioni Giovanili di Azione Cattolica*. All'indirizzo di omaggio, con cui il comm. Yervolino, Presidente del Consiglio Centrale, esponeva, con nutrita documentazione di dati statistici, il bilancio morale delle Associazioni Giovanili, il S. Padre esprimeva il suo compiacimento. Era, quello che si offriva agli occhi del S. Padre — Egli stesso diceva — un assieme veramente imponente e commovente; e non già per Lui solo. Infatti anche l'Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato aveva poco innanzi manifestato al S. Padre i sensi della sua commozione per lo spettacolo della pietà, della devozione e particolarmente della devozione eucaristica, offerto dai giovani nella solennità della Basilica Vaticana; cosicché il S. Padre poteva affermare che la sospesa e devota attenzione di quei giovani alla parola divina, nella stessa solenne funzione, testimoniava lo spirito della fede che era nei petti. Ma oltre a quella una precedente commozione, diceva Sua Santità di aver avuto dalla lettura delle magnifiche statistiche che il Suo carissimo Presidente aveva offerto. Statistiche di cultura religiosa, di esercizi spirituali, di vocazioni, di offerte, di stampa. Pagine e pagine di numeri, proprio come certi manuali di astronomia o d'aritmetica, tanto duri e freddi. Ma invece in queste vi era un'altissima ed una imponentissima poesia; una poesia veramente viva di numeri — testimonianza dei meravigliosi miracoli che quei figli sapevano fare —; e questa poesia era quasi ricreata e messa in opera nel caldo e palpitante indirizzo del Presidente. Proseguiva quindi Sua Santità dicendo che non sapeva come manifestare la propria profonda gratitudine, innanzi tutto a Dio, datore di ogni più alto bene, e poi ad essi là presenti, per mezzo dei quali quel bene era giunto fino a Lui. Voleva purtuttavia esprimere il Santo Padre quel pensiero paterno venuto a disegnarsi nel Suo spirito, durante il continuo accrescimento delle Sue gioie, e durante la sempre maggiore intelligenza di tutta quella fioritura e fruttificazione di bene. Era venuta, ossia, nel pensiero del Santo Padre a delinearsi la mirabile economia di bene che governa questa massa di cose sante; una profonda logica, che può dirsi superiore, poiché è logica soprannaturale, è logica di Dio. — Giovani che vogliono essere i collaboratori dell'Apostolato Gerarchico, che vogliono arrivare alla gloria di essere catechisti fra i fedeli! — esclamava Sua Santità.

Essi vogliono essere i collaboratori dell'Apostolato Gerarchico, ed eccoli innanzitutto solleciti della propria formazione soprannaturale, della formazione in ciascuno di loro dell'uomo soprannaturale, poiché avevano ben capito che l'apostolo è l'uomo che dà, l'uomo cui tutti domandano, cui tutti hanno il diritto di domandare. Quei giovani — aggiunge il Santo Padre —

avevano capito e sentito che questo uomo deve essere colmo di vero bene; avevano inteso che in esso si verificava più che mai il detto che non si può dare altro che quello che si possiede: *nemo dat quod non habet.*

Rilevava poi le magnifiche pagine che quei cari giovani avevano saputo scrivere nel campo della cultura religiosa, della carità, dell'azione missionaria. Ma un compiacimento tutto particolare esprimeva per la feconda messe di vocazioni religiose.

Faceva poi riflettere a questo proposito Sua Santità sulla vera finezza con cui Iddio veniva elargendo l'alto dono. Infatti una larga metà delle vocazioni era destinata al clero diocesano; l'altra metà, divisa tra la vita propriamente religiosa e le missioni. E questa riflessione faceva proprio dire al Santo Padre che i militanti dell'Azione Cattolica hanno molto imparato per felice personale esperienza, per propria vita vissuta in mezzo ai bisogni diocesani: anzi sono stati determinati alla loro decisione da una tale esperienza. — Non si potrebbe raggiungere perfezione più sublime! — concludeva il Santo Padre —; ed insieme diceva che null'altro Gli restava da aggiungere a quelle Sue paterne parole. — Null'altro; ma solo, vedendo quei Suoi figli, avendo davanti agli occhi la visione di tutto quello che essi Gli rappresentavano, guardando tutto quel grande, immenso popolo d'Azione Cattolica, nelle sue diverse posizioni, non poteva il Santo Padre non fare propria la preghiera del biblico Re quando vedeva attorno a se stesso il popolo d'Israele, infervorato nei progetti, nelle iniziative, nelle opere che dovevano preparare la Casa non agli uomini, ma a Dio. Quel Santo Re esprimeva invero la sua gioia riconoscente dicendo: *populum tuum vidi cum ingenti gaudio; Domine, conserva hanc voluntatem.*

E così il Papa esortava i giovani a continuare in quelle vie di bene, di vere, di sante vocazioni; in quelle vocazioni che vengono a portare la presenza di Dio in mezzo al mondo, per l'opera di consolidamento e di fruttificazione del Regno di Dio. Su questi frutti non voleva tuttavia tacere il Santo Padre che quasi si direbbe che il mondo intero crede e vede qualcosa scendere dal Cielo, poiché si dilata sempre più largamente e fecondamente l'esercito dell'Azione Cattolica: ovunque. Questo annunzio — diceva il Papa — deve consolare quei giovani, come ha consolato Lui stesso il frequente giungere di domande di istruzioni pratiche da parte di associazioni — formantisi o già bene avviate — dal centro dell'Africa, dalla lontana India, dalla Cina.

Dal campo invero dell'Azione Cattolica saliva al Santo Padre un così ampio profumo di verità, di bene, di sante iniziative, di santi propositi, di generosi atti, che davvero il Santo Padre non poteva non ringraziare Dio. E ringraziava infatti Dio, il Santo Padre, perché Iddio aveva voluto dare al Suo Vicario tale consolazione nello scorcio della vita, facendogli vedere — a vespero già inoltrato — tanto splendore di bene e tante luci già levate all'orizzonte, tanto fervore d'azione; ed insieme tante luci che si avanzano, per aggiungere splendori a splendori, luci a luci, bene a bene, vita a vita.

* Con la Costituzione Apostolica *Constans Apostolicae Sedis* del 21 marzo 1929 sono state dismembrate dall'archidiocesi di New York le isole Bahama e ne è stata eretta la prefet-

tura apostolica «*De Bahama*» [«A. A. S.», XXIV, pag. 257].

* Con lettere apostoliche *Supremum Officium* del 21 dicembre 1931 la prefettura apostolica del golfo di Hudson è elevata a vicariato apostolico. [«A. A. S.», XXIV, pag. 259].

* Con lettera apostolica *In Tanganikensi,* del 22 dicembre 1931, separata una parte di territorio dell'abazia de Lindi nell'Africa Centrale, si erige la nuova abazia *nullius de Ndanda* [«A. A. S.», XXIV, pag. 260].

* Con lettera apostolica *Ex sollicitudinis,* del 22 dicembre 1931 si fissano i confini tra il vicariato apostolico Daressalamensem e la prefettura apostolica di *Iringa* [«A. A. S.», XXIV, pag. 261].

* Con lettera apostolica *Ex Orientali,* del 23 dicembre 1931, l'abazia già de Lindi prende il nome di *Peramiho* [«A. A. S.», XXIV, pag. 262].

* Con lettera apostolica *Ex apostolico* la prefettura apostolica de Cahosien in Cina è elevata a vicariato apostolico [«A. A. S.», pag. 263].

* Con lettera apostolica *Decessores Nostros* del 18 gennaio 1932 dismembrato il territorio del vicariato apostolico di Quinhon nell'Indocina, è eretto il vicariato apostolico di Kontum [«A. A. S.», XXIV, pag. 264].

* Con lettera apostolica *Romani Pontifices* del 21 gennaio 1932 con parte del vicariato apostolico di *Jehol* viene eretta la prefettura apostolica di Chihfeng in Cina ed affidata al clero indigeno [«A. A. S.», XXIV, pagina 265].

* Con lettera apostolica *Plane compertum* del 2 febbraio 1932 al vicariato apostolico di Kirin sono dati come patrona principale la Beata Vergine Maria, e come patroni secondari San Pietro Apostolo e i Ss. Angeli Custodi [«A. A. S.», XXIV, pag. 266].

* Con lettera apostolica *Gregorianam studiorum* del 21 giugno 1932 alla Pontificia Università Gregoriana in Roma è dato come Gran Cancelliere il Card. Prefetto *pro tempore* della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi [«A. A. S.», XXIV, pag. 267].

* Con constituzione apostolica *Christo Pastorum Principi* dell'11 giugno 1932 si erige la nuova provincia ecclesiastica di rito antiocheno per i fedeli Siro-Malankarici, nella regione Malabarica delle Indie Orientali [«A. A. S.». XXIV, pag. 291].

* Con lettera apostolica *Supremi Apostolatus* del 2 febbraio 1932 si modificano i confini tra il vicariato apostolico di Diego Suarez nel Madagascar e la prefettura apostolica delle isole Mayotte, Nossibe e Comore.

* Con lettera apostolica *Cum diffusis* del 2 febbraio 1932, dismembrato il vicariato apostolico di Costa d'Oro nell'Africa Occidentale, è eretto il vicariato nuovo di *Kumasi* [«A. A. S.», XXIV, pag. 294].

* Con lettera apostolica *Quae rei sacrae* del 2 febbraio 1932, si modificano i confini tra il vicariato apostolico di Kartum e la prefettura di Foumban nell'Africa [«A. A. S.», XXIV, pag. 295].

* Con lettera apostolica *Admonet Nos* del 4 febbraio 1932 si smembra il vicariato apostolico di Mukden in Cina, e si erige la prefettura apostolica di Fushun [«A. A. S.», XXIV, pagina 296].

* Con lettera apostolica *Novariensis dioecesis* si decora del titolo di Basilica minore il tempio santuario di

Maria SS. Assunta in Varallo [« A. A. S. », XXIV, pag. 297].

* Con lettera apostolica *Jam Litteris apostolicis* del 22 marzo 1932, la prefettura apostolica di Coquilhatville nel Congo Belga è eretta a vicariato apostolico [« A. A. S. », XXIV, pagina 300].

* Con lettera apostolica *Magna cum delectatione* del 22 marzo 1932 la prefettura apostolica di *Katanga* è eretta a vicariato apostolico [« A. A. S. », XXIV, pag. 301].

* Con lettera apostolica *Senogalliensi in civitate* del 3 maggio 1932 si decora del titolo di *Basilica minore* la chiesa di S. Pietro Apostolo, Cattedrale di Senigallia, ove fu battezzato il grande Pontefice Pio IX [« A.A.S. », XXIV, pag. 335].

* Con lettera del 25 dicembre 1931 all'Ecc.mo Mons. Leopoldo Preçan, Arcivescovo di Olomuc, il Santo Padre esprime la sua compiacenza e i suoi augusti voti per il congresso di studio e di preghiere che si suol tenere per il ritorno degli orientali separati all'unità della fede [« A. A. S. », XXIV, pag. 338].

* Con lettera del 25 luglio 1932 al dott. Fischer, Presidente del Consiglio di Essen per la preparazione del congresso nazionale dei cattolici tedeschi il Santo Padre formula le sue speranze e l'alto suo compiacimento per la scelta della città e per il programma conforme alle linee che lo stesso Santo Padre ha tracciate nelle sue encicliche sull'azione cattolica e nella « quadragesimo anno » (A. A. S. », XXIV, pag. 339].

* Con lettera del 7 agosto 1932 all'Ecc.mo Card. Bourne, Arcivescovo di Westminster, il Santo Padre lo nomina suo Legato per la dedicazione del tempio della ripristinata Abazia di S. Maria di Buckfast in Inghilterra [« A. A. S. », XXIV, pag. 341].

NOTA. — *Abbiamo registrato con la più profonda commozione del cuore questi documenti, che segnano per noi non una fredda nota di cronaca, ma le tappe trionfali del Regno di Cristo, delle conquiste pacifiche della pace di Cristo. Mentre la fronte adorabonda si piega dinanzi alla Provvidenza misericordiosa, e il cuore palpita accanto al Cuore grande del Vicario di Cristo, del Papa delle Missioni, l'anima cristiana, particolarmente l'anima sacerdotale, non può non sentirsi confortata e sospinta alla più ampia abnegazione per la difesa e per le salutari conquiste del Regno di Cristo.*

Atti delle SS. Congregazioni

Con decreti della SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE il Santo Padre si è benignato di provvedere le seguenti chiese:

— La cattedrale di Segna (Jugoslavia) nominandovi Mons. Giov. Starcevic, Protonotario apostolico « ad instar » (1° luglio 1932).

— La cattedrale di Pinsk nominandovi il Rev. Casimiro Bukraba, parroco decano di Bresten (10 luglio 1932).

— La cattedrale di Cebù (Filippine) nominandovi Mons. Gabriele Reyes, vicario generale di Jaro (29 luglio 1932).

— La sede titolare vescovile di Algiza nominandovi il Rev. Carlo Carma Vasconcellos, rettore del Seminario di Bellorizonte e deputandolo ausiliare dell'Ecc. Mons. de Sousa, Arcivescovo di Diamantine (Brasile, 20 luglio 1932).

— La sede titolare vesvovile di Sila, nominandovi il Rev. Mons. Francesco Giuseppe Spillmann, Prelato domesti-

co, deputato vescovile ausiliare dell'Em.mo Sig. Card. O' Connel di Boston (29 luglio 1932).

— La cattedrale di Acireale, nominandovi il Rev. Salvatore Russo, Rettore del Seminario di Catania (11 agosto 1932).

— La Metropolitana di Sens, promovendovi S. E. Mons. Maurizio Felten, vescovo di Troyes (16 agosto 1932).

— La cattedrale di Valence, promovendovi S. E. Mons. Camillo Pic, vescovo di Gap (16 agosto 1932).

— La cattedrale di Meaux, nominandovi il Rev. Federico Lamy, vicario generale di Amiens (16 agosto 1932).

— La cattedrale di Gap nominandovi il Rev. Augusto Bonnabel, canonico della medesima cattedrale (16 agosto 1932).

— La cattedrale di *Nevers*, nominandovi il Rev. Patrizio Flynn, parroco di S. Maria Maddalena in Parigi.

— La cattedrale di *Périgneux* nominandovi il Rev. Giorgio Louis, parroco di Houilles (16 agosto 1932).

— La cattedrale di *Carcassona*, nominandovi il Rev. Giovanni Pays, professore di teologia nel Seminario di Tarbes (16 agosto 1932).

— La sede titolare vescovile di *Verbe* nominandovi il Rev. Emilio Barthès, vicario generale di Albi e deputandolo ausiliare di S. E. Mons. Cézérac, della stessa diocesi di Albi.

— La sede titolare vescovile di *Grazianopoli* nominandovi il Rev. Dionisio Varrouhas, prete di rito bizantino e preponendolo all'Ordinariato per i fedeli dello stesso rito nel territorio turco, il quale Ordinariato finora era annesso a quello per i fedeli dello stesso rito nel territorio greco (11 giugno 1932).

— La cattedrale di *Trapani*, nominandovi il Rev. D. Ferdinando Ricca, arciprete parroco di Vittoria, archidiocesi di Siracusa (12 agosto 1932).

— La cattedrale di *Eichstätt*, nominandovi il Rev.mo Mons. Corrado von Preysing, canonico della metropolitana di Monaco (9 settembre 1932).

— La cattedrale di *Misnia* (*Meissen*), nominandovi il Rev. D. Pietro Legge, paroco in Magdeburgo, diocesi di Paderbon (9 settembre 1932).

— La cattedrale di *Guastalla*, nominandovi il Rev. Mons. Giacomo Zaffrani, Vic. Gen. di Como (16 settembre 1932).

— La cattedrale di *Grosseto*, nominandovi il Rev.mo Mons. Paolo Galeazzi, Vic. Gen di Narni (16 eettembre 1932).

— La cattedrale di *Campania*, nominandovi il Rev. D. Pietro Capizzi, arciprete parroco di Calascibetta, diocesi di Caltanissetta (16 settembre 1932).

— La cattedrale di *Petrolina* (Brasile), nominandovi il Rev. D. Idilio Soares, parroco di S. Croce in Campina (16 settembre 1932).

— La Metropoli di *Vienna*, nominandovi il R.mo Mons. Teodoro Iunitzer, professore nella università di Vienna (19 settembre 1932).

— La chiesa titolare di *Croë*, trasferendovi l'Ecc.mo Mons. Bernardo Mac Giuley, finora vescovo di Monterey-Fresno (26 settembre 1932).

La Sacra Congregazione di Propaganda pubblica un interessante elenco dei tribunali di seconda instanza per alcuni Ordinariati delle Missioni di Cina [« A. A. S. », XXIV, pag. 304].

La Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale ha approvato la Congregazione delle Ancelle di Maria Immacolata, di rito greco-ruteno, e le costituzioni *ad septennium experimenti gratia*.

La Sacra Congregazione dei Riti ha approvato l'ufficio e la messa di San Gabriele dell'Addolorata [« A. A. S. », XXIV, pag. 275].

— La stessa Sacra Congregazione, in data 13 luglio 1932, ha emanato il decreto con cui si segna la Commissione per l'introduzione della causa di beatificazione e santificazione dei servi di Dio *Rocco Gonzales* di Santa Cruz, *Alfonso Rodriguez* e Giovanni del Castiglio [« A. A. S. », XXIV, pag. 346].

— Ha emesso il decreto di introduzione della causa della Serva di Dio Paola Delpuic [« A. A. S. », XXIV, pag. 281]; il decreto sulle virtù della Venerabile Maria Crocifissa De Rosa [« A. A. S. », XXIV, pag. 307] e il decreto di riassunzione della causa del Beato Francesco Saverio Bianchi [ib., pag. 311].

— La Pontificia Commissione pro Russia ha approvato le Costituzioni della Congregazione bizantino-slava delle Suore Missionarie del S. Cuore [« A. A. S. », XXIV, pag. 285] .

RECENSIONI

Sacra Congr. Orientale, *Statistica con cenni storici della Gerarchia e dei fedeli di rito orientale.* Tip. Poligl. Vaticana (1932). - L. 18.

Prezioso, questo lavoro, per i dati statistici, prezioso per i cenni storici; visione chiara, sistematica, precisa di questa parte della Chiesa cattolica così poco conosciuta e così ricca di storia e di vita. È il commento, che ancora mancava, al primo canone del *Codex Juris Canonici* ed è insieme la documentazione dell'interesse vivissimo che la Chiesa di Roma ha sempre esplicato, ed oggi più che mai, per le Chiese di Oriente. Ma è insieme anche efficace sprone a lavorare e pregare per il ritorno di tanti fratelli che vivono ancor separati, ma che guardano con accorata nostalgia alla casa del Padre.

P. Paolo De Jaegher, S. J., *La vita d'identificazione con Gesù Cristo.* Trad. del P. Celestnio Testore, S. J. Marietti, Torino, 1932. — L. 2.

Il libretto è scritto per quelle anime generose, che sanno spogliarsi di sé per rivestirsi di Nostro Signore Gesù Cristo, e lasciarlo vivere ed agire liberamente. Questa è la vita d'identificazione: le anime cessano a poco a poco di essere se stesse, per diventare Gesù e trasformarsi dolcemente nel loro Amore crocifisso. Le anime che avvertono così la presenza di Dio, si accorgono che è Dio che vive ed agisce in loro, e in modo meravigliosamente sperimentale, che l'amore infuso che tutte le pervade, le imbeve, le assorbisce e trasporta, non è che l'amore, col quale Gesù ama nelle anime il suo Padre celeste; la loro vita trascorre ed è come fusa nella vita di Cristo. Le anime, a questo punto, sono una cosa sola con Gesù, e questa identificazione, che si fa man mano più sentita e più operatrice, conduce necessariamente alla unione perfetta di santità, che dai mistici vien chiamata trasformatrice e che non è altro che l'applicazione pura e semplice di quella sublime confessione di san Paolo ai Galati (II, 20): « Io vivo, ma non io, è Cristo che vive in me ».

Il caro libretto del P. De Jaegher, può stare a lato del suo prezioso compagno *Manete in dilectione mea* e dei libri non meno preziosi del P. Plus: *Dio*

in noi, In Cristo Gesù, Gesù Cristo nei nostri fratelli, Vivere con Dio e per complemento potrebbe essere la efficacissima operetta di sant'Alfonso: *del modo di conversare alla famigliare con Dio.*

PANTALINI O., *Arte sacra e liturgia.* Prontuario delle prescrizioni ecclesiastiche per l'arte applicata al culto. Ulrico Hoepli, edit., Milano (1932). - L. 8.

Poichè la forma e l'uso di ogni oggetto del divin culto sono regolati da disposizioni tassative della Chiesa, le quali non possono essere ignorate da chi per la Chiesa lavora, si è opportunamente pensato di raccogliere tali leggi, in un pratico manuale ad uso degli artisti, artieri e artigiani; manuale ove l'ampia e varia materia disposta in ordine alfabetico è brevemente ma chiaramente illustrata per una pronta e precisa consultazione, trovandosi altresì consigli e suggerimenti che agevoleranno la concezione e l'esecuzione dei lavori.

Gli architetti di chiese, i produttori di arredi sacri d'ogni genere — in metallo, legno, vetro, i fabbricatori di paramenti in stoffe, ricami, merletti ecc. — vi vedranno descritti e illustrati da disegni appositamente eseguiti gli oggetti che occorrono alla liturgia con l'indicazione delle forme ammesse e delle misure precise. Una guida fedele e un prezioso consigliere nella esplicazione della propria attività professionale.

Toso, *Repertorium juridicum ecclesiasticum,* Romae, apud eph. « Ius Pontificium », Romae, P. SS. Apostoli, 51 (1932).

La si attendeva questa seconda edizione, e il solerte direttore dell'autorevole rivista « Jus Pontificium », che al nostro diritto dà un contributo veramente scientifico e che si è affermata oramai nei primissimi posti per serietà di propositi, profondità di indagini e decoro anche di forma, il solerte direttore, dicevamo, che non pone il suo nome su questo repertorio, ma che invece vi si manifesta in ogni pagina e nei più piccoli dettagli curati con vero intelletto d'amore, ci dà la seconda edizione veramente accresciuta, veramente arricchita.

Lo scheletro rimane, ma l'attività della giurisprudenza dal 1918 a tutto il 1931 ha imposto un ampliamento considerevole. Tutti i dicasteri della Curia Romana vi sono largamente rappresentati, non esclusa la Segnatura Apostolica. Sono ben 432 risposte che interpretano i punti più controversi del Codice di Diritto Canonico; risposte che la valorosa rivista ha già via via segnalate, lumeggiate e discusse nei suoi dodici anni di vita operosa, e che qui vengono raccolte per maggiore comodità; con riferimento, per ciascuna, al dicastero onde emana, alla pagina degli « Acta Ap. S. », donde è stata desunta, alla pagina di « Jus Pontificium » dove fu a suo tempo riportata e all'opera dello stesso autore, in corso di pubblicazione *Ad Cod. J. C. commentaria minora* ove l'argomento o la stessa risposta ha avuto la sua trattazione sistematica.

Segue un nitido indice progressivo dei canoni ai quali la giurisprudenza si riferisce, e di fronte a ciascun canone sono ordinati i numeri di riferimento al Repertorio precedente, donde è poi facile, per chi vuole, risalire alle fonti. Tale indice facilita, come è chiaro, la ricerca.

Chiude un indice alfabetico degli svariatissimi oggetti trattati nella giurisprudenza, che diventa così una piccola biografia ed un indice veramente prezioso.

Di tutto esprimiamo all'operoso e meritatamente apprezzato canonista non solo il nostro plauso, ma la nostra gratitudine.

P. OTTAVIO PRINCIPE, S. J., *Nuove preziose indulgenze (Via Crucis, Rosario, Catechismo).* Scuola tip. per i Sordomuti. In-16°, 1932, Napoli, Via Avellino a Tarsia, 16. — L. 1.

È un opuscoletto in forma semplice e popolare, perché l'A. intende appunto di rivolgersi al popolo per illustrargli i ricchi tesori d'indulgenze. Il libretto è un vero e pratico trattatello sulle ricche indulgenze recentemente annesse ai pii

esercizi della *Via Crucis*, del *Rosario* e del *Catechismo*; esso, che è vendibile a beneficio dei sordomuti, farà bene alle anime.

Sac. Prof. Gaetano Pignataro, *Religione e Patria*, studii recenti, presso l'autore in Corigliano d'Otranto (Lecce). - L. 10.

Nulla sentiamo di poter aggiungere alle lusinghiere lodi prodigate da illustri personalità a questa raccolta di studii dell'A. già pubblicati su riviste e giornali. Sempre limpido e sciolto lo stile, animato sempre da ardente, sincero amore alla Religione e alla Patria, anche quando questo amore sincero e nobilissimo si esprime in forme che ad altri potrebbero parere alquanto esuberanti, anche quando forse vela lo sguardo su fatti o personaggi sui quali la moderazione sapiente del Manzoni lascerebbe ai posteri l'ardua sentenza. Ma la lettura del libro tornerà certamente utile a quanti sapranno sinceramente e integralmente vivere con l'A. la sintesi felice Religione e Patria.

Teol. Giovanni Botti, *Il Crocifisso scuola di perfezione cristiana.* Meditazioni, Esercizi, Preghiere. In-16°, Marietti, Torino, 1932. — L. 3,50.

Le anime desiderose della perfezione qui trovano un graduale corso di riflessioni sopra Gesù Cristo Nostro Signore.

L'operetta è divisa in tre parti: nella prima, mediante la contemplazione del Crocifisso, si dispone l'anima a seguire praticamente Gesù Cristo, staccandosi dal mondo e da se stessa per far regnare in sé il Crocifisso.

Nella seconda vengono suggeriti quegli esercizi, che perfezionando in noi l'amore al Crocifisso, ci aiutano a gustare la vita mortificata e il sacrifizio, e colle riflessioni della terza parte, l'opera mira a conservare l'anima e il cuore in una quasi continua unione col Signore, accrescendo e infiammando il desiderio del bene. Infatti la meditazione sulla Passione è una vera scuola, un incitamento che serve mirabilmente a scuoterci dalla nostra pigrizia e ad eccitare in noi sentimenti di dolore, di compassione, di fiducia e d'amore.

Léopold Levaux, *L'Orient et nous*, 1er volume, Louvain, E. Desbarax (1932).

Quanti pregiudizi ancora da sfatare nelle fantasie degli europei sul vero Estremo Oriente! Molti veli di fiabe ha fatto cadere questo interessantissimo libro, ma in compenso ci ha fatto conoscere tanta verità e ci ha avvicinati assai assai a tanta parte dell'umanità ed ha posto a fuoco i problemi più scottanti ed enigmatici: l'India, la Russia, l'Asia, la Cina e il Cattolicismo, Gandhi, Rabindranath Tagore. Oggettività, chiarezza, penetrazione d'intuito sono dati indiscussi del volume, a cui non mancherà il più lusinghiero successo.

Padre Bartolo Stefani, dei Somaschi, *Breve Catechismo Mariano in 99 domande e risposte pei bambini del Catechismo.* Con copertina illustrata e 9 illustrazioni interne. — L. 0,20 cad.; al cento L. 16.

Il profumo di pia semplicità che emana da questo Catechismo sulla Madonna a uso dei bambini lo renderà gradito e utile anche agli adulti, come ne fece prova lo scrivente, quando in un saggio scolastico, o in una festicciuola parrocchiale, sentiranno sgranare senza interruzione questo rosario didascalico mariano dalle voci argentine dei piccoli, e parrà d'ascoltare uno stuolo d'angioletti, che si tramandano dall'uno all'altro il canto dell'innocenza in onore dell'Immacolata Regina dei Cieli.

Dr. Can. Attilio Vaudagnotti, *Il Ciabattino santo di Moncalieri.* Bel volume in-16° con illustrazioni. Seconda edizione 1932. Libreria del Sacro Cuore, Torino. — L. 5.

Elegia in prosa in onore del ciabattino che dal deschetto seppe ascendere alle beatitudini mistiche. Stile piano e caldo,

facilmente comunicativo, fotografie e riproduzioni di stampe dell'epoca, lumeggiano la figura di Giov. Antonio Panighetti, le sue vicende famigliari, la conversione, l'apostolato, la carità, l'umiltà, il senso profondamente francescano. Inoltre il libro è intessuto di piacevoli aneddoti che lo rendono interessante e dilettevole. Opera meritevole di grande elogio fa l'A., poiché in un'epoca come la nostra, che porta chiari e molteplici segni dell'orgoglio dominante, ci indica i sentieri laboriosi di quella umiltà che tanto ci abbisogna.

La grande promessa del Cuore di Gesù per la pratica dei nove venerdì. Bel l'opuscolo di pag. 32 con copertina illustrata. — L. 0,30; al cento L. 25.

Il primo venerdì di ogni mese consacrato al S. Cuore di Gesù. Un volumetto in-32° di pag. 115. — L. 1; al cento L. 80.

Pratica dei nove Uffici in onore del S. Cuore di Gesù. Opuscolo in-32° di pag. 80. — L. 0,60; al cento L. 50.

Sono tre opuscoli che trattano delle principali devozioni al S. Cuore note a tutte le persone pie, ma che differenziano dagli altri molti sia pel grande numero di preghiere intercalate e soprattutto per la chiarezza della stampa, per modo che primeggiano e si rendono necessari specialmente per l'uso delle nostre chiese e per le persone alle quali faccia difetto la vista buona.

LIBRI RICEVUTI

P. Lud. Fanfani, *Catechismo sullo stato religioso.* Edit. Marietti, Torino, 1932. — L. 3,50.

M. Pistocchi, *De suspensione ex informata conscientia.* Marietti, Tourini, 1932. — L. 5.

P. Patrick J. Gearon, O. C. C., *Le Spiritisme: sa faillite.* Lethielleux, Paris, presso Marietti, Torino.

P. Tobia Neno, Gesuita, *Ufficio e Messa di Gesù Cristo Re*; testo latino con traduzione italiana a lato. Marietti, Torino, 1931. — L. 3.

Marguerite Duportal, *De la raison.* Lethielleux, Paris, presso Marietti, Torino.

De Carpo Moretti, *Caeremoniale iuxta Ritum Romanum.* Marietti, Torino, 1932. — L. 25.

A. L. Masson, *S. Rosa di Lima,* tradotto dal francese da una terziaria domenicana. Venezia, Libr. Emil. editrice, 1932.

Dott. Toth Tihamer, *La religiosità del giovane.* Libr. Emil. Ed., Venezia, 1932. — L. 10.

Sac. Pasquale Vito, Avv. della S. Romana Rota. *Questioni canoniche,* vol. V. Picone, Napoli, 1932. — L. 12.

P. Gabriel Carbone, Ord. minim., *Vade-Mecum pro fratribus Ord. Minim. provinciae S. Franc. de Paula,* Paulae, 1932.

Sac. Bergamo Filippo, *Poema d'amore.* Libr. S. Cuore, Torino.

Sac. Att. Vaudagnotti, *Il Ciabattino santo di Moncalieri,* 2ª ed. Libr. ed. S. Cuore, Torino, 1932. — L. 5.

J. Berthier, M. S., *Il Sacerdote nel ministero della predicazione.* Prima trad. it. di Mons. Cavallotti, vol. IV: conferenze per le S. Missioni. Libr. S. Cuore, Torino, 1932. — L. 10.

Petit Messager du Cœur de Marie, octobre 1932.

Mons. Bernardo Arato, *Sermoncini per la benedizione di nozze,* 2ª ed. Libr. Sacro Cuore, Torino, 1933. — L. 5.

Bartmann, *La nostra fede nella Provvidenza.* Vitt. Gatti, Brescia. — L. 10.

S. Teresa di Gesù, *Opere.* Vol. I, II e III, S. Leg. Eucaristica, Milano.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16